SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

240ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme contro la violenza sessuale» **(730-731-924-939-B)** (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 31
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 3 e *passim*
IMPOSIMATO *(PCI)* 10
* GALLO *(DC)* 13
MANIERI *(PSI)* 21
CASOLI *(PSI), relatore* ..... 24 e *passim*
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 26 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 30
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 30, 32
LIPARI *(DC)* 31, 40
BUFALINI *(PCI)* 32
PAGANI *(PSDI)* 33
* MANCINO *(DC)* 34
RIZ *(Misto-S.V.P.)* 35
FASSINO *(Misto-PLI)* 35
ACONE *(PSI)* 35, 39
COVI *(PRI)* 36, 40
* TOTH *(DC)* 36
* MISSERVILLE *(MSI-DN)* 38
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 39
ONGARO BASAGLIA *(Sin. Ind.)* 41
BATTELLO *(PCI)* 41
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 44
VITALONE *(DC)* 47

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 31 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ceccatelli, De Cinque, Evangelisti, Foa, Fontana Elio, Meoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Filetti, Garofalo, Guizzi, Macis, Mazzola, Onorato, Pinto e Pollice, negli Stati Uniti d'America ed in Canada, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle immunità parlamentari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730-731-924-939-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 730-731-924-939-B.

Riprendiamo la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, questa è un'ulteriore tappa, probabilmente non quella definitiva, del lungo e tormentato *iter* di questo disegno di legge ormai unificato, che contiene norme contro la violenza sessuale, che attraversa tre legislature.

Le ragioni di un *iter* così lungo e tormentato sono molteplici e non dello stesso segno. Da una parte, non c'è dubbio che la difficoltà di arrivare alla definitiva approvazione parlamentare di questo disegno di legge è determinata anche da un grave ritardo di carattere culturale e giuridico; dall'altra parte, però, dobbiamo anche prendere atto che in questi anni si è verificato un profondo cambiamento del contesto sociale e culturale rispetto a quello da cui originariamente prendeva vita, come proposta di legge d'iniziativa popolare, la materia che oggi abbiamo di fronte.

Anche questo cambiamento del contesto sociale e culturale prende le mosse da due punti di vista in parte contraddittori. Da un punto di vista che ritengo positivo si sono aperti negli ultimi anni una nuova dialettica, un nuovo ed intenso confronto, una nuova ed intensa differenziazione di posizioni all'interno dello stesso arcipelago femminile e femminista (e anche di altri interlocutori di altro tipo) che inizialmente aveva posizioni molto più omogenee e compattate su alcune materie, in particolare su una di quelle che è ancora al centro della nostra attenzione. Dall'altra parte – e ritengo questo pesantemente negativo; ne ha parlato già ieri il collega Corleone – si sono verificate una svolta e un'inversione di tendenza nei contenuti stessi della legge che, nata inizialmente a difesa prima di tutto della libertà sessuale in generale e in particolare della libertà sessuale della donna, essendo quella più compressa e soffocata, durante il suo lungo itinerario si è trasformata in norme contro la violenza sessuale che si sono sovraccaricate di una valenza univocamente repressiva che rischia di essere non soltanto finalizzata a stroncare fenomeni assolutamente gravissimi e degenerativi, ma in molti casi a condizionare anche la libera espressione della libertà sessuale della donna e dell'uomo.

C'è una grande diversità di valutazione sul testo che è attualmente in discussione. Per alcuni aspetti si tratta sicuramente di un disegno di legge importante ed innovativo (ma su questo punto non tornerò poichè tutti ne hanno parlato ed è forse l'aspetto su cui la convergenza è unanime), soprattutto perchè è stato unificato in una singola fattispecie il reato di violenza sessuale e perchè si tratta di un reato non più contro la morale, ma contro la persona; un riferimento che, proprio perchè tutti lo condividiamo, rischia di diventare addirittura liturgico e rituale, ma che è in realtà un punto cardine che riveste grandissima importanza.

Per altri aspetti, ci troviamo di fronte ad un testo che vorrei definire, con linguaggio psichiatrico, schizofrenico, poichè pesantemente segnato dal prevalere di volta in volta – a seconda degli schieramenti che si sono manifestati sia in quest'Aula in sede di prima lettura, sia soprattutto alla Camera dei deputati – di impostazioni molto diverse ed in qualche caso contrapposte, di modo che per alcuni aspetti la legge è particolarmente innovativa ed aperta, mentre per altri è straordinariamente regressiva. Basti citare, per tutte, la questione dell'articolo 13 del testo della Camera sulla cosiddetta pornografia ed il riferimento ai cosiddetti atti sadici. Che alle soglie del Duemila si arrivi ad esaminare nell'Aula di un Parlamento moderno, in uno Stato laico e di diritto, con le conoscenze psicologiche e psicanalitiche che tutti ormai abbiamo, un testo di quel genere è un fatto di cui ci si deve quasi vergognare. Mi auguro, quindi, che da questo punto di vista faremo un'opera di pulizia.

Dobbiamo anche renderci conto, per questo ultimo aspetto, che non possiamo isolare la questione della violenza sessuale soltanto inserendola in un testo di legge; infatti il riferimento principale deve essere al contesto sociale e culturale in cui essa si verifica. Ed è assai singolare il fatto che parlamentari e Gruppi che hanno sostenuto questo specifico articolo sulla cosiddetta pornografia si siano in realtà sistematicamente opposti in questi anni al fatto che il Parlamento approvi, anzi addirittura esamini delle iniziative legislative per rendere generalizzata l'educazione sessuale nelle scuole, per portare avanti quel grado di crescita, di maturazione e di allargamento dell'educazione sessuale che sarebbe uno degli elementi più

importanti e significativi per inserire questa legge in un contesto di maturazione civile complessiva del nostro paese, più ampia di quanto oggi non sia.

D'altronde, chiunque abbia conoscenze elementari dei meccanismi psicologici e psicoanalitici sa che il bisogno di pornografia non è di per sè espressione di un eccesso di libertà sessuale, ma è il surrogato di una sessualità autentica ed è una risposta deviante e deviata alla repressione e alla immaturità sessuale; è un effettò e non la causa della violenza sessuale.

Credo – e lo dico assai pacatamente e serenamente, anche perchè vedo che la collega Salvato, che ha fatto questa proposta a nome del Gruppo comunista, non è in Aula – che non sia francamente accettabile la proposta del Gruppo comunista – che credo sia stata fatta propria anche dalla Sinistra indipendente – di un accordo politico, rivolto prevalentemente alla Democrazia cristiana ed in subordine al Partito socialista, per giungere all'approvazione del provvedimento nel testo attuale, nel momento stesso in cui si afferma legittimamente, da parte del Gruppo comunista, che vi sono alcuni aspetti di questa legge gravemente inadeguati ed inaccettabili.

Perchè ritengo che un siffatto accordo non sia possibile? Anzitutto per una ragione politica elementare. Le parti politiche (noi non siamo tra queste, poichè nessuno si è rivolto a noi da questo punto di vista e comunque non avremmo accettato) che sono gli interlocutori di questa proposta hanno già risposto in maniera negativa e quindi si avanza in Aula una proposta che in realtà si sa già essere *a priori* sconfitta. Temo, pertanto, che si faccia ciò soltanto per poter dire ad una parte dell'opinione pubblica, che interessa sensibilizzare in questo senso, questa frase diventata emblematica: «Ciascuno si assuma le proprie responsabilità!». È vero che ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, ma lo deve fare nella dialettica parlamentare e nell'iniziativa legislativa che è un diritto-dovere di ciascuno di noi parlamentari e anche di ciascun Gruppo; altrimenti, si arriverebbe a una prevalenza della dimensione ideologica e – per così dire – di «manifesto» di questo disegno di legge che, a mio parere, non deve avere nè questo nè nessun altro disegno di legge; si arriverebbe alla abdicazione dei diritti-doveri dei legislatori, là dove scegliessimo di approvare una legge che riteniamo già per vari aspetti sbagliata e inadeguata per poi magari, successivamente, presentare un ulteriore e diverso disegno di legge per modificare la stessa legge. Credo che un'opinione pubblica matura e consapevole non potrebbe accettare dai legislatori, nel momento in cui legiferano, una dichiarazione al tempo stesso di impotenza a migliorare un testo, che si considera necessario migliorare, e di preannuncio di immediate e successive modifiche, sempre in sede legislativa.

Quello al nostro esame è un provvedimento che non deve avere una valenza ideologica di manifesto, ma, semmai, deve avere una valenza culturale, oltre che giuridica, che ha grandissimi riflessi sui diritti individuali, in primo luogo della donna, ma anche dei minori e dei cittadini in generale, e che ha grandissimi riflessi sui procedimenti giurisdizionali, oltre che sul contesto socio-culturale. Quindi ogni parola, ogni articolo, ogni virgola di questo disegno di legge vanno adeguatamente valutati e – a nostro parere – radicalmente migliorati.

Questa proposta, oltre tutto, ha portato ad un grave «arretramento» rispetto a quello che poteva essere il testo da proporre a questa Aula per la

discussione. A mio parere, è stato questo un grave errore. Sappiamo già – e noi denunciamo politicamente la cosa in quanto non siamo d'accordo – che in questa Aula si sta configurando – mi auguro che sia sconfitta – una maggioranza dichiarata, fin dal giorno in cui alla Camera è passato il regime della procedibilità d'ufficio sempre (quindi non è stata una maggioranza clandestina), che vuole reintrodure in questa legge il cosiddetto «doppio regime». Noi abbiamo votato contro in Commissione giustizia e voteremo contro in questa Aula; il nostro voto è stato determinante in Commissione giustizia affinchè su questo punto, che pure noi non condividiamo pienamente – come fra poco dirò – rimanesse comunque il testo della Camera che noi consideriamo assolutamente più adeguato che non l'ipotesi del doppio regime. Ma la posizione che il Gruppo comunista ha assunto ha fatto sì che, non riuscendo ovviamente a realizzare quell'accordo che è stato vanamente proposto, sapendo *a priori* che non ci sarebbero stati gli interlocutori possibili, paradossalmente in Commissione anche articoli che avrebbero potuto o essere eliminati perchè sbagliati o essere reintrodotti perchè erroneamente eliminati dalla Camera dei deputati (mi riferisco, ad esempio, alla partecipazione nel processo delle associazioni, che andava reintrodotta e all'articolo sulla pornografia che andava invece cancellato), non potessero essere esaminati con quell'ampia convergenza che in Commissione si poteva verificare.

Il paradosso è stato che il relatore e il Governo, quindi non soltanto noi, ma anche alcuni esponenti di altri Gruppi (penso al presidente della Commissione giustizia Covi ed a alcuni esponenti della Democrazia cristiana), fossero d'accordo nel reintrodurre le associazioni come parte nel processo e fossero d'accordo anche, almeno alcuni (e difatti ci sarebbe stata una larghissima maggioranza), ad eliminare questo sedicente articolo sulla pornografia, l'articolo 13 del testo della Camera. Con il voto contrario del Gruppo comunista, invece, questa Aula oggi non dispone del testo che la Commissione avrebbe potuto predisporre sulla materia.

Sia chiaro che l'Aula avrebbe avuto davanti un testo con l'articolo riguardante la partecipazione delle associazioni al processo e l'eliminazione dell'articolo sulla pornografia ed avrebbe avuto al suo esame la norma sulla procedibilità d'ufficio sempre. Ovviamente so che ci sono degli emendamenti che tenderanno a reintrodurre il doppio regime, ma il testo che avremmo avuto noi al nostro esame oggi sarebbe stato assolutamente più adeguato. Per questo dico che rispetto e capisco le motivazioni, ma non le condivido e ritengo che sia stato un grave errore quello di assumere un atteggiamento inutilmente pregiudiziale all'approvazione di qualunque emendamento nel momento stesso in cui, al primo voto sul primo emendamento, nella Commissione giustizia del Senato si è giunti ad un'approvazione. È stato quello un emendamento sbagliato che reintroduce l'abuso di autorità come elemento costitutivo del reato, ma, una volta approvato il primo emendamento, era evidente che la legge sarebbe stata modificata e che quella sarebbe stata la battaglia di miglioramento che già in Commissione giustizia andava fatta; tanto è vero che stamattina nel fascicolo n. 2 degli emendamenti noi troviamo anche le proposte di modifica del Gruppo comunista.

Francamente, quindi, trovo difficile capire tutto questo e trovo altresì difficile comprendere – questo non l'ha detto la collega Salvato – che su «L'Unità» di oggi, nel far riferimento al fatto che ovviamente su questa legge, trattando materia di natura particolare, si voterà con il voto segreto, si usi

l'espressione: «Tutto questo avverrà nell'oscurità del voto segreto». Poichè è stata una battaglia comunista, oltrechè nostra, fare in modo che su materie di questo tipo si facesse appello alla coscienza dei singoli parlamentari e quindi si ricorresse al voto segreto e siccome è stata una battaglia sacrosanta quella fatta per mantenere il voto segreto a questo riguardo, leggere che tutto questo avviene «nell'oscurità del voto segreto» lo trovo francamente poco corretto e poco coerente rispetto alle battaglie che su di esso in materia di coscienza sono state fatte.

TEDESCO TATÒ. L'oscurità con il voto segreto non c'entra niente. Il voto segreto è uno strumento democratico.

BOATO. Non solo è uno strumento democratico, ma è uno strumento riguardo al quale si è fatta una battaglia per mantenerlo in materie come questa proprio per fare appello alla coscienza di ciascun parlamentare. Dico questo perchè l'articolo che ho letto stamattina al tempo stesso lamenta che non vi siano le associazioni, che non sia stato eliminato l'articolo sulla pornografia che è esattamente quello che tutti insieme avremmo potuto rapidissimamente fare in Commissione giustizia e che mi auguro faremo in quest'Aula.

Vorrei ricordare brevissimamente le materie su cui il nostro Gruppo ha presentato proposte di modifica. Noi siamo contrari al fatto che la Commissione giustizia, senatore Gallo, abbia reintrodotto nell'articolo 2 della legge, come elemento costitutivo del reato, l'ipotesi dell'abuso di autorità in alternativa alla violenza o alla minaccia. Noi riteniamo che, perchè vi sia violenza sessuale, vi debbano essere violenza, minaccia, costrizione e che l'abuso di autorità, laddove vi sia, come correttamente ha previsto la Camera – perchè la Camera non ha fatto solo errori, ma ha apportato anche dei miglioramenti su alcuni punti della legge – sia non un elemento costitutivo del reato, ma un'ipotesi di aggravante dello stesso. Pertanto, proponiamo di riabrogarlo dall'articolo 2 e reintrodurlo nell'articolo 3 come quinta ipotesi di aggravante.

Inoltre, riteniamo che, per quanto riguarda l'altro tema ampiamente dibattuto, che è quello della sessualità tra i minori, vi siano due posizioni accettabili ed una terza assolutamente inaccettabile. È ampiamente accettabile il testo della Camera che noi proponiamo di reintrodurre in alternativa al testo del Senato rivotato dalla Commissione giustizia con il nostro voto contrario.

Riteniamo comunque – questo lo voglio dire per lealtà intellettuale perchè è giusto che le posizioni si conoscano – che non sia una posizione regressiva e ignobile quella che è stata votata dal Senato, con il voto contrario della Democrazia cristiana e con l'unico voto favorevole per questo partito della collega Maria Fida Moro, su proposta del senatore Covi, che in realtà era il testo originariamente presentato dal Ministro della giustizia, che poi il Presidente del Consiglio impose al ministro Vassalli di ritirare e che sia il collega Covi che noi stessi facemmo nostro in varie formulazioni qui al Senato. Quello è un testo probabilmente meno adeguato del testo che poi la Camera ha elaborato, però è comunque un testo che, laddove venisse reintrodotto in questa Aula, non riteniamo scandalosamente inaccettabile. È un compromesso buono come si dice, un compromesso chiaramente, ma di quelli che in un'Aula parlamentare non è disdicevole realizzare. Consideria-

mo invece del tutto inaccettabile – lo diciamo con forza e ci dispiace che la Democrazia cristiana insista su questa posizione perchè è anche molto regressiva sul piano culturale, sul piano giuridico e su quello umano – la proposta democristiana che prevede la possibilità di querela da parte del padre o comunque di chi esercita la patria potestà in caso di rapporti o di atti sessuali di qualunque natura, non quindi di violenza, bensì di atti di affettuosità, di erotismo, di qualsiasi cosa vogliate parlare, fra minorenni nella fascia di età compresa tra i 16 e i 13 anni. Quando un ragazzo di 15 anni e una ragazzina di 13 anni hanno dei rapporti sessuali di qualsiasi tipo, che possono andare dall'erotismo al rapporto sessuale completo, magari anche felicemente realizzato, seppure prematuramente, immaginare che un padre che magari abbia fallito nella propria educazione o che non condivide le scelte della figlia e che comunque sia incapace di darle una educazione sessuale, usi lo strumento della querela per portare in tribunale un ragazzo di 15 anni ed una ragazzina di 13 anni per dichiarare il proprio fallimento sulla pelle di queste due persone, è inaccettabile, è indecente. Scusate, colleghi della Democrazia cristiana, se su questo argomento uso espressioni fortemente critiche e polemiche: è culturalmente indecente che voi immaginiate questo meccanismo, che non fa onore a colleghi del vostro partito che so essere molto preparati, intelligenti, aperti, maturi e consapevoli su tale materia e che soltanto con una spinta di carattere regressivo accedono a questa posizione.

Come ho denunciato poco fa si fa un uso ideologico e regressivo della legge; anche in questo caso debbo evidenziare un atteggiamento ideologico, regressivo, di bandiera, da presentare a non so quali truppe cattoliche immaginate nello stile degli anni '40 e '50. Non viene riconosciuta la positività del compromesso individuato nel testo originariamente votato dal Senato; si tratta di un compromesso, ma non è certo disonorevole e, se pure non ci soddisfa completamente, siamo coscienti che in un'Aula parlamentare bisogna trovare dei momenti di convergenza.

Per quanto riguarda la partecipazione delle associazioni al processo, come ho già detto, noi riproponiamo il testo elaborato dalla Commissione giustizia del Senato, ritenendolo ben fatto. A tale scopo abbiamo presentato un emendamento tendente a tornare a quel testo, visto che consideriamo un errore il voto della Camera che lo ha improvvisamente eliminato; così improvvisamente ed inopinatamente che poi l'altro ramo del Parlamento ha tentato *in extremis* di reintrodurre il principio con un articolo aggiuntivo che faceva riferimento al testo del nuovo codice di procedura penale. Del resto, come ci hanno spiegato il rappresentante del Governo e il Presidente della Commissione giustizia, il testo del nuovo codice di procedura penale sarebbe di difficilissima applicazione perchè fa riferimento ad associazioni riconosciute in forza di legge e, siccome questo oggi ancora non è, riteniamo giusto – e devo dare atto alla Democrazia cristiana di aver convenuto su tale punto in Commissione giustizia – reintrodurre nella legge la norma originariamente approvata dal Senato.

Per quanto riguarda la questione alla quale tutti abbiamo attribuito un ruolo centrale, quella dell'alternativa tra procedibilità di ufficio e querela di parte, devo dire che la analizzeremo più dettagliatamente in sede di esame degli emendamenti, proprio per non fare anche qui questioni di bandiera, ideologiche ed astratte e per individuarne invece le conseguenze pratiche. Molto sinteticamente, dato che ne abbiamo parlato a lungo in altre occasioni,

devo ricordare che per parte nostra è preferibile la querela di parte in tutti i casi. Si tratta di un'acquisizione che per parte mia è successiva alla prima lettura del Senato. È un'acquisizione maturata in me proprio ascoltando il dibattito tra le deputate alla Camera, nonchè seguendo il dibattito svoltosi sui giornali femministi e le prese di posizione provenienti da quel mondo, da quell'universo, da quell'arcipelago che originariamente aveva espresso questa legge. Naturalmente, sono ben cosciente che altrettanta dignità e legittimità ha la posizione prevalsa alla Camera, quella che ipotizza la procedibilità d'ufficio in ogni caso. Si tratta di due valori che vengono posti in alternativa. Nel caso della procedibilità d'ufficio sempre, prevale il ragionamento per cui la donna o la parte offesa – non sempre necessariamente si tratta di una donna, anche se così è nella gran parte dei casi – deve essere tutelata come parte debole dalla collettività. Nell'ipotesi invece della querela di parte, salvo i casi di connessione con aggravanti, con reati che prevedano la procedibilità di ufficio, prevale il valore dell'autodeterminazione della donna e della persona, invece di affidare alla collettività il compito (che rischia di essere, anche se non lo è, legato ad una concezione da «Stato etico») di surrogare, di supplire il valore astratto e la pratica concreta della autodeterminazione della persona.

Questi sono i due elementi del dibattito, chiarissimi: la collega Salvato ha fatto bene a ricordare ieri che questo è il vero scontro culturale, non il doppio regime. Hanno fatto male invece lei ed il collega Battello a fare di tutto in Commissione, anche usando i richiami al Regolamento, per impedirci di proporre questa autentica alternativa. Hanno chiesto alla Commissione di dichiararne addirittura l'inammissibilità, dopo aver detto ieri in quest'Aula che questo era il vero elemento di confronto. Devo dare atto al presidente Covi di non aver accettato la richiesta comunista – richiesta sbagliata – di dichiarare la inammissibilità di uno dei due elementi fondamentali di discussione nello stesso Gruppo comunista della Camera dei deputati, in tutte le forze laiche e di sinistra della Camera e nella stessa Democrazia cristiana. Del resto, chi leggerà gli interventi di Ombretta Fumagalli Carulli alla Camera vedrà che questa posizione, emersa anche all'interno della Democrazia cristiana, è assolutamente trasversale. Dirò di più: trasversale e minoritaria. Sappiamo che in questa Aula non passerà. Lo sappiamo per certo, perchè bisognerebbe che alcuni Gruppi avessero la consapevolezza di assumerla come posizione forte e avanzata e non arretrata, in base al valore di autodeterminazione della donna e della persona in generale. Poichè, però, quei Gruppi non lo fanno – e ne hanno il diritto, anche se io non lo condivido – si tratta, quindi, di una posizione minoritaria, che però proponiamo al dibattito. Lo scontro vero avverrà poi, nei fatti, tra la procedibilità d'ufficio sempre ed il doppio regime.

Riteniamo l'ipotesi del doppio regime, che cerca di recuperare alcuni degli elementi di cui ho parlato poco fa (ma li recupera in modo differenziato ed erroneo), sbagliata e inaccettabile. Pertanto, voteremo contro. Il nostro voto è già stato determinante in Commissione per bocciarla.

Concludo, signor Presidente, ricordando che gli altri aspetti per noi significativi riguardano, come dicevo prima, la soppressione dell'articolo 12, relativo alla cosiddetta pornografia. Ho già esposto le ragioni giuridiche, culturali e psicologiche di questa proposta; si tratta, del resto, di una norma obbrobriosa.

Credo inoltre sia giusto recuperare la sostanza – non la forma – dell'articolo 21 del testo della Camera dei deputati, riferito all'omissione di

soccorso, sulla base di una proposta presentata nell'altro ramo del Parlamento dal collega Lanzinger e sostenuta anche dal Gruppo comunista, che tuttavia leggo oggi essere in disaccordo. È giusto che ci sia un ripensamento da parte di tutti e noto oggi un ripensamento anche da parte del Gruppo comunista. Tuttavia, alla Camera dei deputati quell'articolo fu votato a larga maggioranza, poichè vi fu l'adesione di diverse forze politiche, nonchè una dichiarazione di voto favorevole del collega Violante e, semmai, di riserva soltanto sulla formulazione tecnica del secondo comma. Credo dunque giusto ripensare questa materia, ma non cancellarla. Pertanto, c'è un nostro emendamento - e mi pare che in proposito ce ne sia anche uno del senatore Covi - che introduce il riferimento all'omissione di soccorso in caso di violenza sessuale nel quadro dell'articolo 593 del codice penale, che tratta appunto l'omissione di soccorso.

Sappiamo che oggi avremo ancora un dibattito difficile; forse, in qualche momento sarà anche aspro. Riteniamo, però, che sia un dibattito importante, impegnativo e significativo per tutti. Pensiamo che, nel momento in cui le posizioni sono differenziate e c'è l'esplicita e legittima volontà di modificare la legge, la battaglia di tutti coloro che in essa credono fino in fondo (e spero che tutti ci credano fino in fondo) debba essere quella, nel momento stesso in cui esercitiamo il nostro dovere e il nostro diritto di legislatori, di apportare alla legge modifiche in senso innovativo e positivo anche se, per quanto riguarda il doppio regime, non ne sono affatto sicuro. Tuttavia, è questo il problema che va affrontato a viso aperto, sconfiggendo determinate posizioni con la forza delle argomentazioni e con l'augurio che, nella coscienza del voto segreto, ciascun senatore voglia compiere scelte opportune.

È questa la battaglia che ci impegniamo a condurre per approvare la legge il più rapidamente possibile. Il Senato avrà avuto all'esame questo testo per 26 giorni, quindi per un periodo brevissimo. Ci auguriamo dunque che in un periodo altrettanto breve la Camera dei deputati possa definitivamente approvarlo. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, anzitutto dobbiamo manifestare la nostra più viva preoccupazione per il ritardo che l'approvazione della legge sulla violenza sessuale continua a subire a causa di ostacoli di varia natura, in parte dovuti alla legittima esigenza di migliorare il testo ed in parte - bisogna riconoscerlo - dovuti ad una precisa volontà di rifiutare i princìpi riformatori ai quali si ispira il nuovo disegno di legge. Tuttavia, il tempo trascorso dalla presentazione del provvedimento è valso a far capire che la stragrande maggioranza dei cittadini reclama con forza la cancellazione dal nostro ordinamento di una legge che è in contrasto con la coscienza civile del paese.

Nonostante alcune riserve che dobbiamo manifestare su alcuni punti della legge al nostro esame, già posti in evidenza della senatrice Salvato, non possiamo non valutare positivamente le innovazioni fondamentali contenute nel testo approvato dalla Commissione giustizia.

Anzitutto, non credo sia inutile ribadire quello che il senatore Boato ha definito un cardine della riforma, cioè il carattere qualificante della nuova

collocazione dei reati di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale.

Al riguardo francamente ci ha negativamente sorpreso l'atteggiamento mostrato dall'onorevole Carlo Casini su questo punto essenziale della riforma quando ha affermato che la qualificazione dei reati di violenza sessuale come reati contro la libertà e non contro la moralità costituisce una questione puramente formale, un semplice involucro che non incide sul contenuto della legge. Noi respingiamo questa impostazione riduttiva del problema ponendo in evidenza il fatto che ritenere la violenza sessuale come un'offesa alla moralità pubblica ha avuto dei riflessi concreti molto gravi poichè ha fortemente condizionato in maniera negativa lo svolgimento e l'esito finale dei processi penali celebrati nel corso di questi anni. Ed infatti i giudici hanno considerato – e forse non potevano fare diversamente – i delitti di violenza carnale come reati di minore entità rispetto a quelli gravissimi contro la persona e questo atteggiamento è stato anche favorito dalla procedibilità a querela di tutti i reati di violenza sessuale, anche i più abietti e ripugnanti, fatta eccezione per quelli collegati con reati perseguibili d'ufficio.

La verità è che la semplice definizione dei delitti di violenza sessuale come delitti contro la moralità pubblica da una parte ha comportato spesso una sorta di corresponsabilità oggettiva del soggetto passivo della violenza e dall'altra ha favorito una prassi giudiziaria fondata sul costante tentativo di provare nel corso dei processi la immoralità della vittima ed il suo consenso al compimento degli atti sessuali. Tutto ciò ha prodotto come conseguenza finale la colpevolizzazione delle vittime e la loro emarginazione sociale. È questa cultura che bisogna ribaltare completamente, proprio cominciando da una nuova sistemazione dei reati contro la libertà sessuale.

Una innovazione fondamentale introdotta nel testo della Camera e mantenuta dalla Commissione giustizia del Senato riguarda la procedibilità d'ufficio in ogni caso, per tutti i reati di violenza sessuale, anche per quelli commessi dentro il rapporto di coppia.

Il Gruppo comunista ritiene che questa sia una condizione essenziale per l'attuazione del principio costituzionale della parità dei diritti tra uomo e donna. Da molti, anche all'interno del nostro Gruppo, si è prospettato con preoccupazione ed accenti critici il pericolo che la procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale fra coniugi o tra conviventi potrebbe costituire un fattore di disgregazione dell'unità familiare, un elemento cioè che può provocare una continua, negativa presenza della polizia o del giudice nell'ambito della famiglia, anche per fatti di lieve entità che, come ha efficacemente osservato il senatore Covi, sono al limite tra il lecito e l'illecito. Si è detto che in questi casi c'è il pericolo di una inopportuna intrusione nell'ambito familiare, anche con finalità ricattatorie, di soggetti estranei al nucleo familiare, come, ad esempio, la donna di servizio, il vicino di casa, un ospite occasionale o lo stesso parente che intende agire per finalità di vendetta. Ed io stesso, onorevoli colleghi, non posso nascondere di essere stato condizionato nella prima fase di questo dibattito, e per lungo tempo, da questi argomenti certamente suggestivi, ripetuti anche oggi, che possono indurre a valutare con maggiore favore il principio del cosiddetto doppio regime, facendo ritenere preferibile la soluzione che lascia al coniuge offeso dalla violenza la possibilità di decidere, caso per caso, se chiedere o meno l'intervento del giudice e la conseguente punizione dell'autore degli

atti di violenza sessuale. Ma una più serena e approfondita riflessione, basata essenzialmente sull'esperienza maturata nelle aule di giustizia, mi ha indotto a modificare radicalmente la mia convinzione; sono emersi sempre più chiaramente gli elementi positivi legati alla procedibilità d'ufficio, mentre si sono ridimensionati gli argomenti favorevoli alla procedibilità a querela di parte. A questo riguardo, credo che per analogia si possa far riferimento a due reati contro l'assistenza familiare, entrambi perseguibili d'ufficio: la violazione degli obblighi di assistenza familiare e i maltrattamenti in famiglia. Si tratta, infatti, di due reati che presentano affinità con la violenza carnale tra coniugi: basti considerare che i maltrattamenti possono consistere anche nel compiere atti di violenza sessuale nei confronti del coniuge.

Innanzitutto è evidente la assurdità di prevedere la procedibilità di ufficio per un reato non eccessivamente grave, come la violazione degli obblighi di assistenza familiare, punito con una semplice multa, e non per il gravissimo delitto della violenza sessuale all'interno della coppia. Ragioni di simmetria e di equilibrio tra reati e sanzioni consigliano di prevedere la procedibilità di ufficio in tutti quei casi in cui sono in gioco le sorti della famiglia.

Ma rispondendo all'interrogativo su quali siano state le conseguenze dei procedimenti penali per questi due delitti sul regime familiare, credo che occorra realmente riconoscere, proprio sulla base dell'esperienza giudiziaria evocata da alcuni illustri colleghi senatori, che la procedibilità di ufficio per i maltrattamenti in famiglia o per la violazione degli obblighi di assistenza familiare non ha mai costituito di per sè solo un fattore di lacerazione e di rottura dell'unità familiare. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'armonia della famiglia non è stata compromessa dalla denuncia o dall'inizio del procedimento penale, ma da situazioni obiettive provocate da episodi di vessazione e di violenza, che rendevano impossibile la convivenza familiare.

D'altra parte, la procedibilità d'ufficio per questi due delitti non ha mai costituito un ostacolo insuperabile sulla via della riconciliazione e della pacificazione, quando però sia emerso il carattere eccezionale, episodico e non grave dei fatti denunciati, e nello stesso tempo quando si sia profilata una chiara e libera volontà del denunciante di ricostituire l'unità familiare. In conclusione, mai una famiglia è rimasta distrutta solo a causa della procedibilità di ufficio per la violazione degli obblighi di assistenza familiare e per i maltrattamenti in famiglia.

Noi crediamo che la stessa cosa accadrà, se sarà approvato il criterio della procedibilità d'ufficio, anche per la violenza sessuale all'interno della coppia.

D'altra parte, non si può ignorare un argomento fondamentale non facilmente superabile a favore della procedibilità d'ufficio, e cioè la maggiore e più incisiva tutela che questo regime assicura alla vittima della violenza, che non è più esposta al ricatto dell'autore della violenza, il quale proprio con la forza della intimidazione oggi riesce ad impedire qualunque difesa del soggetto passivo.

Inoltre, la procedibilità a querela oggi preclude qualunque possibilità di intervento *ad adiuvandum* da parte di persone diverse dalla vittima che siano venute a conoscenza degli episodi di violenza. Nè si può negare, quindi, che la procedibilità d'ufficio, proprio per le ragioni fin qui esposte, avrà per il possibile autore della violenza un potere dissuasivo maggiore di quello legato alla procedibilità a querela.

Per queste ragioni, il Gruppo comunista insisterà perchè sia affermato il criterio della procedibilità di ufficio in ogni caso.

Per quanto concerne gli altri punti della legge, la maggior parte di essi sono già stati trattati diffusamente ed in modo approfondito dalla senatrice Salvato. Qui vorrei solo aggiungere che deve essere valutata con favore l'introduzione di due nuovi reati: la violenza sessuale di gruppo ed il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, punito con la pena della reclusione da due a otto anni, mentre nel codice vigente il ratto a fine di libidine, a parte la sua perseguibilità a querela, è punito con una pena assolutamente irrisoria, che è la reclusione da uno a tre anni.

Così è da considerare positivamente l'aumento della pena minima a 4 anni se l'autore del sequestro commette violenza sessuale semplice o di gruppo in danno del sequestrato.

Consideriamo negativamente invece il mancato riconoscimento della facoltà di costituirsi parte civile nei processi di violenza sessuale delle associazioni che hanno fra i loro scopi la tutela degli interessi lesi nei delitti contro la libertà sessuale e per questo abbiamo presentato un emendamento.

Uno degli aspetti più negativi del fenomeno della violenza sessuale è lo stato di solitudine morale, di debolezza economica e di impotenza processuale della vittima della violenza spesso esposta agli attacchi di persone che tendono a dimostrare la sua scarsa credibilità o la sua immoralità. La presenza di un legale nominato dall'associazione varrebbe a ricreare una sorta di equilibrio processuale e a garantire i buoni diritti della parte offesa. D'altra parte la facoltà, per le associazioni che abbiano alcuni requisiti, di costituirsi parte civile è riconosciua anche dal nuovo processo penale all'articolo 91.

Altro punto negativo del testo proposto dalla Commissione riguarda il mantenimento dell'ipotesi di atti sadici come elemento del reato di spettacoli osceni, tenuto conto della genericità della formula e del grave pericolo di strumentalizzazione che ad essa si collega e per questo abbiamo presentato un altro emendamento abrogativo.

Riteniamo, invece, positiva la maggiore sanzione penale per coloro che negli spettacoli osceni utilizzano minori degli anni 14 così come la previsione del rito direttissimo e la disciplina del rapporto sessuale tra minori; infine riteniamo positivo il principio di un trattamento di favore nei confronti di chi, essendosi reso responsabile di un sequestro di minore, receda dal suo proposito riconducendolo nel luogo in cui dimora. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, alla fine di questa lunga discussione che ha sviscerato tutti gli aspetti giuridico-formali e sostanziali del disegno di legge alla nostra attenzione sembrerebbe che veramente poco resti da dire essendosi nettamente segnate le posizioni che vengono non dico in contrasto, ma in una contrapposizione dialetticamente non evitabile se non con il riconoscimento delle ragioni che muovono e l'una e l'altra parte.

Vorrei anzitutto eliminare quello che può sembrare un dubbio che aleggia sulla revisione e sulla rilettura che da parte della Commissione giustizia è stata compiuta del testo così come era stato varato dalla Camera

dei deputati che ha sensibilmente modificato il testo del Senato. Il dubbio è che le ragioni di perfezionismo nascondano in realtà una volontà di procrastinare il più possibile l'entrata in vigore di una legge che concerne i delitti contro la libertà sessuale. Desidero subito fugare, per quanto concerne la parte per la quale mi onoro di parlare, questo dubbio e perplessità: noi democristiani vogliamo una nuova legge in tema di delitti di violenza sessuale, non ci riconosciamo minimamente nella disciplina attualmente vigente in forza del codice penale che ancora ci governa. Vogliamo puramente e semplicemente: *a*) trarre da quelli che sono i motivi ispiratori della riforma tutte le conseguenze che ci appaiono logicamente indispensabili e necessarie; *b*) eliminare quegli inconvenienti, non vorrei dire quelle imperfezioni, ma quei motivi di perplessità di natura tecnica che abbiamo ritenuto di riscontrare nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

A questo riguardo voglio subito ricollegarmi a quanto diceva assi bene il senatore Imposimato. Riteniamo che lo spostamento dei delitti di violenza sessuale dal capitolo concernente la serie degli illeciti contro la pubblica moralità a quello dei delitti contro la persona e, più precisamente, contro la libertà della persona, non sia assolutamente una pura modificazione di carattere nominalistico, non sia assolutamente un involucro vuoto dentro il quale si possano poi mettere i contenuti che si ritengono più opportuni.

Riteniamo che il passaggio dell'interesse tutelato dalla pubblica moralità all'interesse della persona e, più specificamente, della libertà della persona sia non soltanto indicativo di una nuova maniera di approccio dell'ordinamento a questi delitti, ma soprattutto implichi certe conseguenze, non tenere presenti le quali significherebbe venire meno proprio al principio ispiratore di questa legge. Quindi, delitto contro la persona, delitto che è contro la libertà della persona, delitto che segna una assolutamente inammissibile intrusione nella sfera più gelosa della persona umana.

Allora, ripercorrendo brevemente i temi rispetto ai quali sono state sollevate ora adesioni ora obiezioni relativamente al testo della Camera dei deputati e al testo come varato dalla Commissione giustizia, mi sembra vada subito posto in rilievo che la previsione come condotta costitutiva del reato, all'articolo 2, che viene ad inserire dopo l'articolo 609 l'articolo 609-*bis*, di una condotta rappresentata dalla costrizione mediante violenza o minaccia con abuso di autorità, rappresenta la logica conseguenza, la logica conclusione di un processo che vede lo spostamento dell'oggetto giuridico da una generica, astratta, pubblica moralità all'interesse direttamente facente capo alla persona.

A tal riguardo, voglio sinteticamente anticipare quelle che saranno le prese di posizione che in sede di discussione sugli emendamenti avverranno su questo punto. Si è detto che in questo modo veniamo a rendere penalmente rilevanti, a criminalizzare comportamenti che possono essere disdicevoli, ma che certamente non sono dotati di quella valenza che assurge alla rilevanza penale. Mi sembra che chi ragiona in questi termini, anche tenendo conto degli esempi che sono stati prospettati in quest'Aula, non tenga presente come la condotta costitutiva del reato è proprio quella della costrizione. Pertanto, l'abuso di autorità appare puramente e semplicemente come una modalità di una condotta che non si limita ad una pura e semplice induzione, o ad una pura e semplice esecuzione di atti sessuali con abuso di autorità, ma che esige un comportamento costitutivo di costrizione.

Abbiamo, onorevoli colleghi, nel nostro linguaggio legislativo una norma che riproduce nel modo più convincente la contrapposizione tra ciò che significa costrizione e ciò che può essere pura e semplice induzione. Mi riferisco all'articolo 317 del codice penale dove, in tema di concussione, si parla di costringere, con abuso delle proprie funzioni o delle proprie qualità, o di indurre taluno a ... È chiaro che l'induzione rappresenta una forma più sfumata, che non rientra assolutamente sotto la qualificazione dettata da questa norma; norma che oltretutto appare assolutamente confacente all'unificazione, basilare e fondamentale, che è stata compiuta e rispetto alla quale sono state sollevate non poche critiche, di due figure di reato che il codice attuale mantiene distinte.

Perchè questa unificazione deve essere considerata come discendente dalla realizzazione dello spostamento dell'oggettività giuridica verso la persona rispetto alla moralità pubblica da cui muoveva? Perchè non vi è dubbio, signor Presidente, onorevoli colleghi, che gli atti di libidine, i quali possono rappresentare soltanto in certe condizioni – e vedremo quali – una forma di reato più tenue rispetto alla violenza carnale propriamente detta, cessano di possedere questa sfumatura di maggior tenuità una volta che l'oggetto giuridico – e chiedo scusa se ritorno ancora una volta a quello che è il caposaldo di tutto lo svolgimento logico di questa disciplina – divenga l'interesse alla libertà personale specificata nella libertà sessuale. Infatti, l'atto di libidine rappresentava una sorta di reato meno grave quando era presente quel motivo così dominante nella legislazione del codice Rocco della necessità di evitare la cosiddetta *turbatio sanguinis*, cioè la immistione di uno stipite estraneo in quello di un determinato gruppo familiare. Quando si parte da questa ragione di carattere oggettivo e prescindente dalla tutela della libertà del soggetto, evidentemente l'atto di libidine diventa qualcosa di meno di quello che segna mediante violenza o minaccia il congiungimento effettivo tra una persona e l'altra. Ma quando l'accento è posto tutto sulla tutela della libertà personale, non v'è chi non veda come l'atto di libidine possa risultare talora anche più ripugnante dello stesso congiungimento pienamente attuato nei confronti di chi viene a subirne gli effetti, nei confronti cioè del soggetto passivo.

Ed allora ecco che questa impostazione giustifica il riconducimento della modalità di condotta rappresentata dalla costrizione mediante abuso di autorità nella fattispecie costitutiva del primo comma dell'articolo 609.

Per quanto riguarda la materia concernente gli atti sessuali nei confronti dei minori, vorrei ancora una volta ribadire, onorevoli colleghi, che qui noi riteniamo di aver fatto completa astrazione dal concetto di violenza presunta che era non nel codice – debbo riconoscerlo – ma in una ormai consolidata e stratificata interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Facciamo astrazione dal concetto di violenza presunta perchè la presunzione in diritto e in procedura penale rappresenta un concetto che tendiamo sempre di più a respingere proprio in ossequio al dettato costituzionale sulla personalità della responsabilità penale. Vogliamo respingerlo anche perchè ci sembra che parlare di presunzione di violenza o di minaccia venga a far sbiadire ed attenuare quella che è la carica di offensività penalmente rilevante insita negli atti compiuti a danno dei minori. E questa carica è rappresentata proprio dall'opportunità che sia legislativamente sancito il divieto di certi atti compiuti nei confronti di chi ha meno di 14 anni. Non si tratta di una presa di posizione – me lo consenta, senatore Boato – repressiva o peggio ancora

regressiva (tra l'altro non riesco a capire cosa esattamente, in linea astratta da un certo contesto, possa significare quest'ultima espressione); dico soltanto che, rispetto a quella età, così soggetta a turbamenti e a modificazioni anche involutive del proprio ordinario svolgimento, il divieto del compimento di atti che incidono così profondamente sullo sviluppo, sul modo di essere e sulla struttura della personalità deve essere affermato indipendentemente da qualsivoglia forma di riferimento ad una violenza presunta, il che ci porta, onorevoli colleghi, a quello che è il punto più fortemente in discussione rispetto all'articolo 609-*quater* così come viene modificato dall'articolo 4 del disegno di legge, vale a dire l'ultimo comma che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dichiara la non punibilità quando il fatto avviene tra minorenni che abbiano compiuto l'età di 13 anni.

Debbo dire innanzitutto che già da un punto di vista di linguaggio legislativo e di precisione dei concetti questa formulazione appare – come il collega Correnti aveva opportunamente sottolineato in Commissione – non soddisfacente. Nel nostro codice non è un determinato fatto non punibile, bensì il soggetto che lo ha compiuto. Ma non è su questa questione, che potrebbe apparire di mera *juristerei*, che voglio soffermare l'attenzione, bensì sul fatto che anche sotto il profilo contenutistico questa norma, che si limita a dichiarare la non punibilità quando il fatto avvenga tra minorenni che abbiano compiuto l'età di 13 anni, appare per qualche verso assolutamente ridondante e inutile, tosto che al di sotto dei 14 anni vi è nel nostro ordinamento l'affermazione assoluta di non imputabililità del soggetto agente, che è cosa diversa dalla presunzione di incapacità di intendere e di volere. stante la distinzione, che il nostro codice fa, tra la situazione naturalistica di incapacità di intendere e di volere e la qualifica soggettiva di imputabilità.

A questo punto ci si trova, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, di fronte alla norma che era stata approvata dal Senato e che poi viene ripresa con alcune modifiche nel testo proposto dalla Commissione, in forza della quale si dice che se il colpevole ha compiuto 13 anni il fatto non è punibile quando è commesso con persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a 4 anni. E qui ci pare, onorevoli colleghi, che ci si trovi di fronte ad un'affermazione curiosamente contrastante con un principio generale. Ricordavo or ora che al di sotto dei 14 anni il soggetto è nel nostro ordinamento non imputabile e a tale riguardo debbo riprendere un motivo che avevo già svolto in sede di discussione in quest'Aula allorchè nel luglio scorso avemmo da approvare il testo, che posso chiamare nostro, del disegno di legge. Ebbene, è estremamente strano, vorrei dire che sfiora i confini dell'assurdo, ritenere un soggetto non imputabile nella scelta tra ciò che è lecito e ciò che è illecito sotto il profilo penalistico quando è a tutti chiaro che distinguere tra ciò che è permesso e ciò che è vietato sul piano penale, soprattutto tenendo conto di quelli che sono i reati che può commettere un ragazzo di età inferiore ai 14 anni, è abbastanza facile e, al di fuori di turbative mentali o di stato di non sufficiente sviluppo, che darebbero vita ad altre situazioni, realizzabile in ogni fanciullo che non abbia compiuto i 14 anni; però la legge ne dichiara l'imputabilità.

Orbene, vuoi col testo della Camera, vuoi con quello proposto dalla Commissione giustizia, rispetto al quale il Gruppo democristiano presenta emendamenti, si viene ad affermare la perfetta capacità del soggetto che

abbia compiuto i 13 anni e che sia al di sotto dei 14 al compimento di atti che comportano la disposizione della propria persona.

A noi sembra, onorevoli colleghi, che sia estremamente più difficile che possa realizzarsi pienamente la comprensione di ciò che significa (non tanto nel momento in cui si svolge l'atto, ma vorrei dire per tutto il futuro della sua vita psichica e sociale) la realizzazione di questo atto da parte di chi non ha, secondo il nostro ordinamento e con le risultanze delle più moderne ricerche, riconosciuta la capacità di essere imputabile di un fatto costitutivo di reato. Donde gli emendamenti che saranno compiutamente illustrati e sui quali non voglio adesso intrattenere l'Assemblea; preannuncio soltanto che essi vogliono circoscrivere, delimitare quella che è la fascia di affettuosità nei comportamenti tra soggetti minori che non rientra sotto l'ambito della legge penale. Anche da questo punto di vista – deve essere opportunamente ribadito – nessuno pensa di criminalizzare l'atto di affettuosità tra soggetti minorenni, più o meno entrato nel costume; e non è un caso che colleghi che hanno svolto lunghi anni in magistratura si sono richiamati alla constatazione che i procedimenti instaurati in queste condizioni sono assolutamente rari e tutti si sono conclusi con sentenze di assoluzione. Quindi non esiste una volontà di criminalizzazione, anche perchè, quando si volesse esasperare quello che sarebbe l'effetto di un contenimento della fascia di affettuosità giovanile non rientrante sotto la legge penale, si presenterebbero dei casi che francamente non verrebbero ad essere qualificati nel senso che si afferma da parte del Gruppo democratico cristiano. È il solito discorso di voler riportare sotto la categoria di atti di libidine comportamenti che potranno essere sconvenienti, indecorosi, disdicevoli, ma che sicuramente non sono atti di libidine come rappresentati anche da quella delimitazione estremamente importante che, rispetto a questa possibilità di realizzazione di delitto di cui all'articolo 609-*bis*, è data dalla previsione della cosiddetta molestia sessuale, norma che ha valore non puramente e semplicemente nell'inquadrare la particolarità di un comportamento che nella pratica si verifica con grande frequenza, ma anche nel circoscrivere, nel delimitare in una interpretazione sistematica i confini della qualificazione ex articolo 609.

Se il minorenne non ha compiuto i 10 anni, abbiamo riportato nel testo varato dalla Commissione l'aumento della pena da un terzo alla metà, che ci sembra più congruo rispetto all'estrema gravità di un comportamento realizzato nei confronti di questo soggetto.

Inutile riaffermare, soprattutto da parte di chi vi parla, che se ne era reso forte propugnatore, la nostra adesione alla norma che riproduce la violenza sessuale di gruppo, anche con la variante terminologica di estrema precisione che la Camera dei deputati ha introdotto all'ultimo comma. Altrettanto piena è l'adesione da parte del Gruppo democristiano all'articolo 7, che, dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, inserisce la previsione del sequestro di persona a scopo di violenza sessuale.

L'articolo 8 introduce nel codice penale un articolo 609-*octies*, relativo agli atti sessuali commessi in presenza di minori di 14 anni, introducendo una previsione di figura di illecito che trova la piena adesione del Gruppo della Democrazia cristiana. È vero che contro questa norma sono state avanzate osservazioni che muovevano da considerazioni realistiche e, purtroppo, non sconosciute e non estranee alla nostra realtà, vale a dire gli stati di convivenza «congestionati» e via dicendo. Si è detto, allora, di fare attenzione, poichè una norma del genere (e la preoccupazione è più che

legittima) verrebbe a permettere l'incriminazione di persone che possono condurre una ordinata vita sessuale puramente e semplicemente in determinate condizioni. Sono il primo a riconoscere che in questi casi possono verificarsi conseguenze sgradevoli ma forse inevitabili; devo però dire che ciò non è assolutamente dovuto alla presenza nel sistema di una norma come l'articolo 609-*octies* del codice penale. Infatti, non si parla più di atto sessuale compiuto puramente e semplicemente in presenza del minore, vale a dire consapevoli che c'è un minore astante. Si esige invece che il minore sia stato fatto intenzionalmente assistere. Ora, l'«intenzionalmente assistere» esige, a sua volta, qualcosa che va molto al di là della pura e semplice conoscenza di un certo stato di fatto: esige, infatti, una volontà finalisticamente preordinata alla circostanza che il minore sia presente al compimento dell'atto sessuale. Ecco, allora, che siamo al di fuori di certe situazioni umanamente vere e toccanti, rispetto alle quali occorre rendersi conto che sfiorano dati sui quali non si possono assolutamente chiudere gli occhi. Tuttavia, non è questo il caso previsto dalla norma in questione.

Sull'articolo 10, che è stato soppresso, con il permesso del mio Gruppo, esprimerò un'opinione a titolo personale. Infatti, ho troppo insistito, a suo tempo, per l'inserimento di una norma che prevedesse la partecipazione al processo di associazioni ed enti. Presidente Mancino, parlo a titolo strettamente personale.

TEDESCO TATÒ. L'altra volta il presidente Mancino parlò a sostegno della norma.

MANCINO. La norma non l'ho proposta io; l'ho sostenuta.

CHIAROMONTE. Anche se non convinto, parlò comunque a sostegno della norma.

GALLO. Io mi riferisco al sistema.

Dirò subito che la soppressione dell'articolo 10 da parte della Camera dei deputati non mi sembra opportuna. Infatti, quando si è formulato il contenuto estremamente specifico e ben puntualizzato dell'articolo 609-*decies*, si è voluta tener presente una serie di associazioni che, tutto sommato, hanno svolto un'attività opportuna, un'attività di difesa di interessi che dovevano essere tutelati dal nostro ordinamento; tuttavia, si è tenuto anche conto che la regola generale, di cui all'articolo 91 del codice di procedura penale (che pure ammette la partecipazione di enti e associazioni a sostegno di determinati interessi che necessitino di una tutela rafforzata), non varrebbe a coprire le situazioni che in questa materia possono verificarsi, proprio perchè parla di enti o associazioni riconosciute dalla legge, laddove nel testo varato dal Senato, che la Camera dei deputati ha soppresso come ha fatto anche la Commissione giustizia, si parla di associazioni costituite con atto pubblico.

Tra l'altro io – e sempre a titolo personale – debbo ritornare su una motivazione che mi pare di grosso rilievo. Prima di tutto non è vero che questa sia una norma che segna la minorità di determinati soggetti; è invece una norma di sostegno realisticamente assunta, in base a quel principio di rilevazione sociologica che, mi ricordo, fu alla base di tutta l'argomentazione di Dossetti e di Moro quando si dovette trattare una materia particolarmente

delicata nell'ambito della formazione della Carta costituzionale, per quelle situazioni che necessitano appunto di un'azione di sostegno. Noi ci auguriamo che da qui a qualche anno tale azione non sia più necessaria; oggi come oggi però essa appare opportuna ed utile. Inoltre non bisogna dimenticare che è sempre condizione fondamentale della possibilità di ingresso e permanenza nel processo di questi enti o associazioni il consenso del soggetto passivo che, revocandolo, viene a mettere nel nulla questa forma di rappresentanza.

C'è poi un'altra importante considerazione che va tenuta presente. Attraverso norme di questo genere si dà una disciplina a materia che è processualmente quanto mai incerta. Attualmente, infatti, assistiamo a corti tribunali le quali ammettono e corti tribunali le quali negano l'ingresso nel processo di enti o associazioni come quelli cui fa riferimento la norma di cui sto parlando. Un disposto come questo viene allora a sanzionare determinate, precise condizioni che danno certezza ed uniformità di diritto, valori estremamente importanti in uno Stato di diritto, per questa particolare materia.

Rapidamente ed opportunamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, vengo ora all'articolo 609-*duodecies* che tratta della procedibilità a querela di parte tutte le volte in cui vi sia un rapporto di *coniugio* o di convivenza di tipo coniugale. Innanzitutto debbo dire che il Gruppo della Democrazia cristiana è risolutamente fermo sulla procedibilità d'ufficio fuori da questa ipotesi che deroga alla previsione generale e non ci si dica che la procedibilità d'ufficio è in contrasto con l'accentuazione dell'oggettività giuridica come interesse alla libertà personale perchè sono tanti e poi tanti i delitti contro la persona, a cominciare dalle lesioni gravi, lesioni gravissime, eccetera, che sono procedibili d'ufficio. A questo riguardo, quindi, non vi è assolutamente possibilità di rilevare qualsivoglia forma di contrasto. Noi però sentiamo la necessità di apportare una deroga, che è quella costituita dal comma che ho avuto occasione di leggere e che era stato approvato dal Senato della Repubblica e poi soppresso dalla Camera dei deputati e dalla votazione che ha portato al testo ora proposto dalla Commissione. Relativamente alla procedibilità a querela, che, badiamo bene, colleghi, viene proposta come irrevocabile, – quindi non c'è un regime di revocabilità della querela – rispetto a questa nostra formulazione sono state elevate proteste e critiche, si è detto che c'è contraddizione, e non riesco a capire il perchè. Esaminiamo un momento le cose – e mi avvio rapidamente alla conclusione –: è stato più volte invocato a sostegno del testo, per il quale la Democrazia cristiana risolutamente e decisamente si schiera, la tutela della famiglia, famiglia concepita come società naturale i cui diritti naturali sono riconosciuti dall'articolo 29 della Costituzione. L'argomento – lo dico subito – mi sembra francamente provare troppo: infatti, se noi dovessimo concepire questo ordinamento parziario, settoriale, rappresentato dalla famiglia, come talmente chiuso da respingere qualsivoglia forma di ingresso della legge dello Stato al suo interno, arriveremmo a delle conclusioni rispetto alle quali ciascuno di noi inorridirebbe.

Il fatto fondamentale mi sembra proprio quello della particolare natura del rapporto di coppia, rapporto che è intessuto di incontri di tipo sessuale. Per non ripetere quanto ho avuto occasione di ribadire più volte nel corso della discussione in Commissione, debbo ricordare semplicemente che questi rapporti di tipo sessuale possono essere, quando intervengono

all'interno di una convivenza di coppia, valutati come aventi causa in un atto di violenza o meno solo da chi ne è il protagonista, perchè attengono ad una sfera così gelosa e riservata del modo di essere di un *partner* rispetto all'altro che solo chi ne è stato protagonista può dire di aver subìto o meno violenza.

È quindi la peculiarità del rapporto sessuale, riferito alla necessità di tutelare la libertà sessuale, che viene ad essere tutelata all'interno della coppia non solo nei confronti di chi può usare violenza, ma anche nei confronti di una legge che potrebbe fare ingresso in un ambito di coppia contrariamente a quella che è la valutazione, e conseguentemente la volontà, che esprimerebbe uno dei soggetti.

Per quanto concerne la modifica che l'articolo 13 ha apportato all'articolo 528 del codice penale, cioè per quanto riguarda la cosiddetta pornografia, chi vi parla è del parere che sulla formulazione della rappresentazione di atti sadici si possa discutere: certo non è la formulazione più felice.

Vorrei però ricordare una cosa, perchè di nuovo l'esemplificazione non tiene conto del testo. Quando si è voluto dare un esempio degli inconvenienti cui porterebbe l'applicazione di questa norma, si è dimenticato che si deve trattare di pubblicazioni o spettacoli già qualificati come osceni. Abbiamo quindi una sorta di *escalation*: innanzitutto lo spettacolo o la pubblicazione deve essere osceno; su queste oscenità si deve poi radicare quella che nel testo della Camera è definita la rappresentazione di atti sadici, quindi non osceno perchè sadico, ma osceno perchè contrario al sentimento del pudore dell'uomo medio, non al comune sentimento del pudore.

BOATO. E se si tratta di atti masochistici?

GALLO. Ho già detto – senatore Boato, lei ha la bontà di ascoltarmi sempre con estrema attenzione – che ritengo si tratti di una formulazione sulla quale possiamo discutere, ma le esemplificazioni che sono state fatte della sua inammissibilità non tengono conto che radica su una qualifica di oscenità. Inoltre mi sembra fuori discussione questa norma quando si riferisce alla utilizzazione come attori o modelli di minori di anni 14.

Sono assolutamente convinto che il regime processuale per i reati contro la libertà sessuale che sfocia nel rito direttissimo sia opportuno, soprattutto perchè la legge ha l'avvertenza di precisare che non devono essere necessarie speciali indagini.

A proposito di queste speciali indagini voglio ricordare brevemente come sia un grosso miglioramento rispetto al testo della Camera il ritorno a quello del Senato in tema di domande che possono essere svolte nel corso di un procedimento sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa. Apparentemente il testo della Camera apparirebbe dotato di una certa ragionevolezza perchè si accenna all'ipotesi in cui non siano necessarie domande per la ricostruzione del fatto, ma non ci rendiamo conto che con queste apparentemente innocue parole si reintroduce in pieno la mentalità: se ti è capitato questo lo hai voluto. Infatti non riesco a capire come un precedente relativo alla vita sessuale di una persona possa valere agli effetti della ricostruzione del fatto in quanto compiuto con violenza o minaccia, così come sembrerebbe derivare dal testo della Camera.

Se accettassimo questo testo della Camera, onorevoli colleghi, faremmo rientrare da una finestra grande e grossa quello che avevamo voluto

espellere, sempre sul filo della tutela dell'interesse al quale diamo preminente attenzione, e cioè l'interesse della persona umana, quella sorta di costume giudiziario che ... (*interruzione del senatore Misserville*). Senatore Misserville, non è che infierisca sull'imputato, chiunque di noi fa l'avvocato sa che questo costume inevitabilmente, proprio in forza delle leggi che oggi ci governano, finisce con l'infierire sulla vittima.

Un ultimo rilievo concernente l'articolo 21 che, dopo l'articolo 593, inserisce l'omissione di soccorso in fatti di violenza sessuale. Il testo è stato soppresso dalla Commissione giustizia e il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo in quanto il confronto tra le sanzioni dettate dall'articolo 21, che inserisce questo articolo 593-*bis* dopo l'articolo 593, rispetto all'ordinaria omissione di soccorso appaiono veramente esorbitanti solo che si tenga conto che l'omissione di soccorso può anche riguardare una persona che sta per subire un atto omicidiario. Questo però non significa che non sia opportuno dare un segno che la persona altrimenti in stato di pericolo di cui si parla già all'articolo 593 può essere anche la persona che sta per subire un atto di violenza sessuale. A questo riguardo trovo assolutamente ragionevole la proposta di emendamento del Presidente della Commissione giustizia, senatore Covi, laddove egli introduce al primo comma dell'articolo 593 anche la situazione di imminenza di aggressione alla sfera sessuale ponendo un obbligo di immediato avviso all'autorità.

Onorevoli colleghi, ho terminato il mio intervento che vuole concludersi con le parole con le quali aveva preso inizio. La Democrazia cristiana vuole questa nuova legge, vuole che questa legge sia ragionevole e razionale, vuole che questa legge tenga conto del fatto che abbiamo a che fare non, come si diceva una volta a proposito della Camera dei *Lords*, con la misura delle museruole per i cani, ma con quanto attiene nel modo più intimo, più essenziale, più forte, alla dignità ed alla libertà della persona umana. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manieri. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziarla per la cortesia di avermi dato la parola permettendo a me ed al mio Gruppo di recuperare un intervento in discussione generale, che era previsto nella seduta antimeridiana.

È stato lanciato in quest'Aula l'appello a non modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, con motivazioni diverse da parte della senatrice Salvato, i cui ragionamenti mi sento in pieno di sottoscrivere, e da parte della senatrice Ongaro Basaglia, nel cui intervento ho letto, tuttavia, una sostanziale svalutazione della legge e quindi una chiusura del dibattito e della vicenda dell'*iter* parlamentare all'insegna dell'inefficacia del risultato conseguito.

Desidero fare alcune riflessioni tenendo conto possibilmente anche delle obiezioni che a questo appello sono state avanzate. Che non si tratta, cioè, di fare una legge di emergenza, che non si può chiuderla sull'onda della stanchezza, e che comunque il motivo della necessità non può essere preminente sulle questioni di merito. Il testo del Senato, tutto sommato, aveva trovato un suo difficile equilibrio sui due punti più controversi e di estrema delicatezza: la violenza all'interno della coppia ed i rapporti sessuali tra i minori. Come sempre in caso di incontro di diverse ragioni culturali e di

diverse prospettive, nessuna forza politica aveva visto accolte tutte le istanze di cui era portatrice, ma in ognuno era prevalso l'interesse primario a dare finalmente al paese una legge che è di grande valore sociale, una risposta, pur se non perfetta, dello Stato ad una situazione di allarme sociale, una legge che fa anticamera nelle Aule parlamentari da ormai 11 anni e la cui approvazione è entrata per la prima volta a far parte del programma di Governo.

Per tutte queste ragioni i socialisti non possono non essere fortemente preoccupati della sorte di questa legge e pertanto lavorare affinchè essa trovi il massimo di convergenza possibile, come è necessario e responsabile, e sia in tempi rapidi approvata. Mi si consenta però anche di osservare, senza alcuna nota polemica, che se effettivamente da parte di tutte le forze politiche si voleva conseguire una sollecita approvazione, come era doveroso dopo 11 anni di dibattiti e dopo tre legislature, e se si voleva su questa legge il più ampio consenso come è richiesto ed auspicabile in materia così delicata e complessa che esorbita da posizioni di schieramento occorreva non apportare modifiche sostanziali al testo del Senato che, come da più parti e da noi stessi è stato riconosciuto, rappresentava il massimo di convergenza delle ragioni culturali e politiche e non semplicemente un deteriore e mero compromesso.

Del resto, tutte le forze politiche che non da ora discutono e si misurano al loro interno su questa tematica ben conoscevano le insidie e le secche della riapertura di una discussione i cui esiti non era scritto da nessuna parte dovessero andare in senso migliorativo. Ed in tale senso non sono certamente andate le modifiche apportate con l'introduzione, o la riproposizione, della questione della pornografia e dell'omissione di soccorso; in tal senso non è andata la caduta dell'articolo 10 circa la costituzione di parte civile delle associazioni femminili che aveva anche un grande significato culturale e politico e che ineriva strettamente alla filosofia stessa della legge, se è vero come è, che una delle direttrici di fondo della logica all'interno della quale si muove il testo di legge è quella di far uscire dal privato il reato di violenza sessuale, di cambiare la cultura e la pratica del processo.

Bisognava quindi non dare la stura a posizioni che – come Elena Marinucci ha scritto su «la Repubblica» – molte volte ci sono apparse poco congruenti con la materia di cui si trattava e più funzionali all'affermazione di posizioni personali, al recupero di spazi nell'ambito dei diversi schieramenti, se non addirittura al rigurgito di posizioni irrazionali.

Pertanto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che dobbiamo stare attenti a non cadere, per la fatica di trovare un consenso su questa legge nell'atteggiamento di chi di fronte alle difficoltà alza bandiera bianca e ritiene allo stato impossibile approvare una legge sulla violenza sessuale accreditando l'immobilità del Parlamento italiano. Come socialisti riteniamo che il testo di legge vada difeso nel suo valore, perchè sono fatti salvi i cardini fondamentali del suo asse portante, nonostante gli emendamenti che sono stati annunciati in quest'Aula, molti dei quali condividiamo e personalmente avrei preferito che non fossero stati presentati. Il riconoscimento della gravità del delitto di violenza sessuale, della sua pericolosità sociale e quindi il riconoscimento sul terreno della sessualità, che è quello più delicato e vischioso, del diritto della donna a disporre del proprio corpo nell'ambito di un rapporto paritario e di mutuo rispetto tra i sessi contro ogni forma di prevaricazione e di violenza, è un fatto che non può essere svalutato e che

finalmente, dopo tanti anni di lotte, di battaglie e di dibattiti, viene riconosciuto in via autonoma e primaria come diritto proprio della persona e come tale disponibile solo in base ad un atto di libertà e di volontà. Non possiamo non dare a questo fatto la necessaria rilevanza e preminenza perchè finalmente il principio che nel delitto di stupro il bene offeso sia quello della persona, in quanto bene in prima istanza da tutelare, diviene a 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il sicuro riferimento tecnico-giuridico della disciplina penale in questa materia, ma anche e soprattutto l'indicatore di una profonda evoluzione culturale.

E non minore importanza ha l'affermazione dell'unicità del bene protetto dalla norma e quindi l'eliminazione – come è stato da altre parti osservato – della distinzione inutile e fuorviante tra le figure della violenza carnale e degli atti di libidine violenta, che non potrà non contribuire a modificare la cultura e la pratica dei processi che hanno portato spesso al risultato, distorto sotto il profilo giudirico e ripugnante sotto il profilo morale, di aggravare il disagio e l'umiliazione della donna, se non addirittura di trasformare il processo all'imputato in un processo alla vittima, alla sua vita privata e personale, al suo passato. L'unificazione è una conquista significativa, che va difesa e va valorizzata perchè il rispetto di un diritto inalienabile, quello della libertà sessuale, non può soffrire di una graduazione delle offese.

Per quanto riguarda poi, onorevoli colleghi, le questioni che hanno preso centralità in questo dibattito e cioè se il reato vada perseguito d'ufficio o se, per quel che implica la pubblicità, il meccanismo del giudizio, la cultura dei magistrati, il procedimento non debba comportare un consenso della donna e l'altra se la perseguibilità d'ufficio non debba valere anche per i reati consumati nell'ambito della coppia, il nostro voto, la nostra posizione scaturisce dal convincimento che la procedibilità d'ufficio è la più coerente all'unanime scelta di valore che iscrive lo stupro tra i reati contro la persona perchè indica la particolare gravità del reato e innesca una tendenza a moltiplicare i processi e dunque a ridurre i casi di impunità. Così come non possiamo non riconoscere, al di là di irrazionali paure che attraversano anche il nostro Gruppo, che l'introduzione di una generale procedibilità d'ufficio risponde meglio alla giusta esigenza di affermare sempre e comunque, anche nell'ambito del matrimonio e della convivenza, il principio della necessaria natura consensuale dei rapporti sessuali e risponde meglio al fatto che la violenza sessuale va condannata non per essere illegittima, ma per la coercizione e l'offesa di un diritto inalienabile di libertà che essa comporta. Personalmente aggiungo che troppi soprusi e troppe brutalità sono ancora consumate nel nome della famiglia e dell'amore e che quando la brutalità salta comunque fuori, è bene che la giustizia intervenga.

Ma su questo punto il mio Gruppo ha deciso di lasciare liberi i colleghi senatori nell'esprimere il proprio voto e lo ha fatto nella consapevolezza che nel dibattito che in questi giorni si è sviluppato tra tutte le parti politiche, tra le più diverse posizioni ideologiche, dentro e fuori le Aule parlamentari, tra le donne come tra gli uomini, sono stati posti quesiti e preoccupazioni che obbligano alla cautela e che richiamano l'attenzione sul pericolo che, in assenza di indizi gravi e probanti, la procedibilità di ufficio possa introdurre turbative maggiori in un rapporto, quale quello sentimentale e sessuale tra coniugi o conviventi, nel quale esistono complicità, ambiguità, zone

d'ombra, sottintesi che non sempre possono essere tradotti nella formalità della legge o giudicati nella corretta luce da altri, e che quindi in definitiva non può che essere la donna – e lei sola – offesa nella sua dignità, a stabilire il grado dell'offesa.

Il Senato aveva trovato su questo, con l'introduzione della querela irrevocabile, un punto di mediazione che teneva conto della necessità di tutela della donna più debole, ma nello stesso tempo garantiva, salvaguardava – diciamolo con franchezza – l'istituto della famiglia e quello del matrimonio che; se ha subìto importanti modificazioni sul piano istituzionale dei rapporti tra i sessi e di quelli tra genitori e figli, resta tuttavia nel sistema della nostra società un valore e un istituto fondamentale, che va tutelato e difeso. Proprio alla luce di tali considerazioni, la soluzione proposta dal Senato tiene conto di valori e di posizioni diverse, considerevoli di tutela e di protezione.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia nostro dovere lavorare per ricercare le soluzioni migliori possibili ai problemi proposti, avendo tuttavia la consapevolezza e l'umiltà di affermare che tali soluzioni non saranno mai quelle perfette. La perfezione non è di questa terra e meno che mai potrà essere trovata su questioni come quelle che coinvolgono la sessualità che, come dimostra il dibattito che da 11 anni si sviluppa sulla materia, faticano ancora ad entrare nell'ambito di un discorso umano, sereno e razionale, comportando invece ancora lo scontro tra posizioni ideologiche e paure inveterate.

Nessuno può ragionevolmente presumere, quindi, di licenziare una norma perfetta, nè ritenere che la nuova legge sulla violenza sessuale possa avere effetti risolutivi. Nessuno può fare di questa legge la bandiera di steccati e di schieramenti, nè può, all'indomani della sua approvazione, cantar vittoria, perchè ben serio e grave è il fenomeno che sta davanti a noi. Nessuno ha la matematica certezza della soluzione migliore. Di certo allo stato c'è soltanto la sicurezza che la mancata approvazione di questa legge costituirebbe una vittoria della cultura della sopraffazione. Questo come socialisti non vogliamo che accada e per questo con pazienza continueremo a lavorare cercando di far prevalere la ragionevolezza ed il senso comune. (*Applausi dalla sinistra*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Sarò brevissimo.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la discussione che si è in questo momento esaurita è stata ampia, approfondita ed interessante. Vi sono state ripetizioni di concetti più volte illustrati in occasione dei lunghi precedenti dibattiti; vi sono stati, però, contributi nuovi ed originali. Credo, pertanto, che le posizioni dei Gruppi, attraverso gli interventi degli oratori che le hanno esternate, siano

abbastanza chiare, come altrettanto chiare sono le ragioni sulle quali le posizioni stesse si fondano. Sono ragioni di natura politica e di natura giuridica, parte delle quali condivisibili, e parte delle quali, invece, non accettabili, specialmente laddove si fondano su argomenti tecnici giuridicamente non recepibili nel nostro ordinamento, come meglio sarà precisato in occasione dell'esame dei singoli emendamenti.

La ricordata chiarezza delle posizioni e delle motivazioni sulle quali si fondano mi esonera, come dicevo prima, da inutili e pleonastiche ripetizioni che avrebbero l'unico risultato di sottrarre spazio alla discussione operativa concernente l'elaborazione e l'approvazione del testo che il Senato dovrà compiere. Un testo che sarà quasi certamente diverso da quello licenziato dalla Camera dei deputati, essendo emersi non solo dalla discussione, ma anche dalla presentazione di emendamenti in linea principale e subordinata dalla quasi totalità dei Gruppi, orientamenti maggioritari in questo senso. Questa constatazione non deve tuttavia autorizzarci all'adozione di criteri totalmente stravolgenti e tali da rimettere tutto in discussione. Sarebbe questa la strada meno suspicabile e, del resto, la meno coerente con le dichiarazioni di tutti gli intervenuti, che non hanno mancato di sottolineare il convergente proposito di portare a compimento in tempi ragionevolmente brevi l'*iter* parlamentare, altrimenti costretto in una altalena di rinvii da una Camera all'altra.

Debbo tuttavia dare atto a tutti coloro che sono intervenuti di aver avuto in massima cura l'equilibrio e la pacatezza, che lasciano ben sperare non solo nella ricerca ma anche nel raggiungimento di un risultato accettabile e ragionevole senza insanabili scontri e contrapposizioni.

Naturalmente, i punti nodali del dibattito (cioè la violenza nei confronti di minorenni e il regime della perseguibilità dei fatti o dei soggetti, come opportunamente suggeriva il senatore Gallo, autori della violenza) sono rimasti aperti ed irrisolti. Credo però di aver ravvisato dei segnali di incontro che il relatore, per quanto gli compete, non mancherà di raccogliere.

Non posso concludere questo mio volutamente breve intervento senza ringraziare nominativamente tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, scusandomi con loro se non farò specifico ed esauriente riferimento, come sarebbe stato doveroso ma anche troppo lungo per i limiti di tempo che mi sono imposto, ai contenuti degli interventi stessi.

Ringrazio quindi il senatore Leone, che con molta coerenza ha sostenuto una linea che, condivisibile nell'ottica del codice Rocco, sembra, almeno a mio avviso, definitivamente superata; il presidente Covi, che ha avuto l'onore del maggior numero di citazioni, dimostrative della pregevolezza del suo intervento; la collega Salvato, che con la consueta chiarezza e passione ha illustrato la posizione del suo partito; il collega Corleone, cui deve darsi atto di grande competenza e di grande fertilità di idee e di *vis* dialettica anche nel conciliare le contraddizioni che pure emergono nelle posizioni espresse dal suo Gruppo; il collega Pagani, altrettanto chiaro ed efficace; la senatrice Ongaro Basaglia, che con estrema concisione ma con altrettanta lucidità ha esposto la posizione del suo Gruppo; il collega Misserville, sempre ricco di spunti e di argomenti tecnicamente impeccabili che non possono essere ascoltati senza ponderata meditazione, il collega Boato, cui deve darsi atto di una rigorosa coerenza e di una grande attività dialettica che fa buon governo dei princìpi sui quali si fonda; il collega – e lo dico a doppio titolo – Imposimato che, come sempre, ha fornito un grande contributo di idee e di

ragionamenti; il collega, professor Gallo: intendo sottolineare l'appellativo professore perchè per noi tutti è un maestro di scienza giuridica ma anche un esempio di equilibrio e saggezza politica. Ringrazio infine la senatrice Manieri che ha concluso la discussione illustrando con molta precisione e puntualità la posizione del Gruppo socialista che peraltro ha scelto di lasciare a ciascuno ampia libertà di giudizio. È questo un atteggiamento che ritengo ampiamente condivisibile perchè in materie come quella in esame, che involgono problemi personali di coscienza, sembra opportuno evitare schieramenti precostituiti, non liberamente da ciascuno accettati.

Signor Presidente, come le avevo promesso in apertura ho concluso il mio breve intervento, riservandomi naturalmente di entrare nei singoli argomenti che saranno oggetto della discussione degli emendamenti, sembrandomi doveroso in questa fase procedere solo ad una sommaria panoramica del dibattito, proprio per lasciare più spazio alla parte che sarà veramente costruttiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore anche per la sua brevità.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto il Governo deve esprimere il suo ringraziamento alla Presidenza del Senato ed al Presidente ed ai componenti della Commissione giustizia per i tempi rapidi con i quali questo provvedimento può tornare in terza lettura al nostro esame e ciò in relazione alle esigenze da più parti affermate e ribadite, che corrispondono anche alla valutazione del Governo, che si faccia quanto è possibile perchè questa legge arrivi in porto e modifichi le norme attualmente vigenti del codice del 1930 in materia di reati sessuali.

Il Senato sta dimostrando, attraverso questi tempi accelerati e gli interventi e le proposte avanzate rispetto al testo licenziato dalla Camera, la sua attenzione, il suo senso di responsabilità, nella ricerca di quei punti di incontro e mediazione che consentano una definitiva approvazione della legge.

La linea del Governo è nota e non è modificata: il Governo sulle grandi questioni di principio, che hanno diviso e per certi aspetti continuano a dividere le forze politiche qui presenti, non ha assunto una posizione pregiudiziale, ma ha ricercato la strada della mediazione, dell'avvicinamento delle diverse posizioni, il risultato migliore possibile in un testo di legge da approvare. In relazione a tale comportamento, il Governo, ritenendo che il testo licenziato dal Senato in prima lettura rappresentasse un punto più che accettabile di mediazione rispetto alle condizioni che si erano manifestate nel dibattito, nella seconda lettura alla Camera ha insistentemente richiamato ai Gruppi in quella sede rappresentati l'opportunità che non ci si discostasse eccessivamente dal testo approvato in prima lettura, proprio per non allontanare o reintrodurre questioni che potevano e potrebbero complicare la strada e quindi ulteriormente ritardare il momento finale realmente conclusivo del dibattito e dell'approvazione della legge.

Alcune cose non sono andate in questa direzione. Il Governo ha cercato di fronte alla Camera di richiamare i pericoli che stavano dietro ad alcune modifiche, che non sono e non sono state solo attinenti alle questioni più controverse, ma si è andati a cercare altri allargamenti, altre introduzioni

che non erano necessarie e che non erano proprie della materia che stavamo trattando, creando la ulteriore necessità di rivedere, sotto l'aspetto della compatibilità con i princìpi generali del nostro ordinamento, alcune disposizioni che alla Camera sono state introdotte.

È questo il primo rilievo circa la inopportunità di certe introduzioni e, purtroppo, la necessità di correggere alcune storture sul piano dei princìpi generali del nostro ordinamento penale; cito, ad esempio, il testo dell'articolo 21, come approvato dalla Camera dei deputati e non estendo ad altre questioni i miei rilievi e le mie considerazioni.

Per queste ragioni diventa difficile accettare l'appello di chi chiede che il testo pervenutoci dalla Camera sia approvato senza alcuna modificazione per consentire la conclusione dell'*iter* legislativo: è nostro dovere fare delle buone leggi e non consentire coscientemente che siano approvate delle storture. La nostra responsabilità è quella di affidare alle modifiche che si introducono nel codice penale norme chiare, di semplice e limpida applicazione da parte dei magistrati, che non creino poi gravi problemi di interpretazione e gravi diversità di applicazione concreta delle disposizioni nuove che abbiamo introdotto.

Per questa ragione, senatore Salvato, il Governo non può condividere, pur comprendendo e condividendo la finalità di far presto e di varare la legge, nè accettare l'appello, in linea generale, a non cambiare nulla. Purtroppo qualcosa deve essere cambiato.

Nè, senatore Salvato, si può parlare di responsabilità, perchè, se responsabilità ci sono, devono essere fatte risalire a coloro i quali, introducendo modifiche non necessarie, con norme sbagliate, ci costringono a dover reintervenire su questo testo. Lei sa anche per la sua parte politica quali responsabilità ci siano state per certe modifiche che non si sarebbero dovute introdurre rispetto al testo del Senato. Dobbiamo dirci purtroppo queste cose: si deve cambiare, si deve modificare. Seguiamo allora la strada - è un indirizzo questo che suggerisce il Governo - di cambiare ciò che è necessario modificare sotto il profilo della correttezza giuridica e della utilità della norma nuova che si intende introdurre. Affrontiamo i vecchi problemi che ci hanno diviso sulle questioni di princìpio, tenendo conto di alcuni dati che ci aiutano a non allargare e a non divaricare troppo, in questa sede, gli elementi di divisione, cioè i punti che hanno avuto sostanzialmente una doppia approvazione politica da parte dei due rami del Parlamento.

È stata sollevata in Commissione, da parte del collega Battello, una questione di inammissibilità e di improponibilità di un emendamento del senatore Boato, relativamente alla proposta di reintrodurre ancora la discussione sulla querela sempre nei reati sessuali. Il Governo non ne fa una questione formale, ma deve ricordare che, sul piano sostanziale, Senato e Camera hanno respinto il principio della querela generalizzata. Alla Camera dei deputati, per un meccanismo che ha consentito per cinque volte di riproporre la stessa questione, perchè gli emendamenti, presentati in quella sede, che proponevano l'introduzione generalizzata della querela erano leggermente diversi tra loro riguardo alle eccezioni che rendevano il fatto procedibile di ufficio, si è votato per cinque volte su questo principio; per cinque volte la Camera dei deputati ha respinto la proposta di introduzione generalizzata della querela nei reati contro la libertà sessuale.

Allora, prendiamo atto sul piano politico che questa materia non è modificabile; prendiamo atto che, in materia di non punibilità nei rapporti

tra minori, vi è stata una doppia approvazione. Vi è stato forse un errore da parte dei Gruppi della Camera che erano favorevoli al principio della non punibilità dei rapporti tra i minori in età compresa tra i 13 e i 18 anni, perchè, se avessero avuto l'avvertenza di non modificare il testo del Senato, sarebbe stata materia non più riesaminabile. Voler far meglio porta solo alla conseguenza che la questione ritorna aperta a tutte le soluzioni e, quindi, con la possibilità che vengano addirittura introdotte soluzioni più distanti rispetto alla posizione di partenza di coloro i quali vogliono invece rafforzare il principio della non punibilità di questi rapporti.

In relazione a questo aspetto, vista la presentazione di emendamenti, debbo dire che già la Commissione ha modificato il testo pervenuto dalla Camera reintroducendo il testo approvato in prima lettura dal Senato; comunque, sul piano politico generale, si deve tener conto che una fascia di non punibilità del rapporto tra i minori è già stata accettata dal Senato e dalla Camera e quindi, sotto questo aspetto e con questa valutazione, si deve considerare la approvabilità e la definizione rispetto ad emendamenti presentati in questa materia.

Il Governo esprime rapidamente ancora qualche riflessione su ciò che risulta modificato, rispetto al testo della Camera, da parte della Commissione. Prima di tutto si è trasferita di nuovo la questione dell'abuso di autorità da aggravante rispetto al reato ad elemento costitutivo dello stesso. Al di là delle motivazioni che accompagnano questa decisione e delle contrapposte motivazioni che hanno indotto il senatore Boato, non so se anche altri, a riproporre la reintroduzione del testo della Camera, il Governo deve ricordare che, essendo l'elemento fondamentale costitutivo del reato la costrizione, che è prevista mediante violenza o minaccia, diventa compatibile nella formulazione così fondamentalmente formulata l'aggiunta: «con abuso di autorità» perchè diventa un'ipotesi di costrizione più attenuata rispetto alla vera e propria violenza o minaccia.

Ma se l'ipotesi di reato resta vincolata alla formulazione: costrizione mediante violenza o minaccia, non si capisce che senso abbia stabilire che il reato è aggravato se c'è stato abuso di autorità, perchè il reato esiste se c'è stata costrizione mediante violenza o minaccia e quindi l'abuso di autorità non ha niente a che vedere con questa fattispecie e men che meno può diventare una ipotesi di aggravante, creando situazioni veramente pesanti di sanzione anche in fattispecie relativamente modeste rispetto all'ipotesi principale di reato.

Un'ultima considerazione, rispetto alle altre modifiche sulle quali il Governo ha espresso in Commissione una posizione sostanzialmente favorevole, riguarda la riproposizione, dopo la soppressione dell'articolo 21, operata dalla Commissione, di ipotesi che riportino non al secondo comma dell'articolo 593, che la Camera aveva modificato in maniera rilevante, ma al primo comma. Tutto sommato questa ipotesi non avrebbe alcuna sostanziale utilità; mi riferisco anche all'intervento del senatore Gallo e quindi vi invito ad una riflessione su questo aspetto perchè il secondo comma, nella situazione di pericolo, già contiene l'obbligo di denuncia all'autorità. Esso diventa inutile o può avere interpretazioni e significazioni escludenti l'obbligo di denunciare all'autorità per altri reati se si ritiene necessario specificare al comma uno.

Quello che si intende sostanzialmente tutelare è l'obbligo di denuncia, perchè è difficile inserirlo al primo comma dell'articolo 593, senatore Covi,

perchè si deve trattare di persona smarrita o abbandonata e dopo si collega l'emendamento che il senatore Covi ha proposto.

Pertanto, il Governo osserva, in base alle modifiche che si propongono al testo della Camera dei deputati, che sarebbe più opportuno mantenere la pura e semplice abrogazione dell'articolo 593, altrimenti andremmo a creare inutili complicazioni, senza ottenere risultati concreti rispetto a quanto già prevede il secondo comma dell'articolo 593, cioè l'obbligo di denuncia se si è in presenza di persone in pericolo e quindi soggette anche ad atti di violenza sessuale.

Per tali ragioni, il Governo rivolge l'invito, rispetto alle modifiche che ci accingiamo ad introdurre al testo della Camera dei deputati, ad orientarsi per l'approvazione soltanto di quelle che si ritengono strettamente necessarie per ragioni di correttezza giuridica e di quelle che possono rappresentare, come avvenne in sede di prima lettura, un momento di mediazione e di possibile incontro tra le diverse posizioni, affinchè la decisione che il Senato in terza lettura si accinge a prendere possa rappresentare anche per la Camera dei deputati un testo definito rispetto al quale in quella sede, allora sì, si possa tutti ragionevolmente chiedere che nessuna modifica venga introdotta, per andare velocemente alla definitiva approvazione del testo. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che riguarderà esclusivamente le parti modificate dalla Camera dei deputati e che si svolgerà sulla base del testo modificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che all'articolo 1 non sono state apportate modifiche da parte della Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole: «o mediante abuso di autorità».

2.1 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, PAGANI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, devo dire che tutto quello che abbiamo sentito su questo problema, anche le obiezioni, ci fa restare convinti della nostra posizione; una posizione che viene da molto lontano, da quando fummo i protagonisti, come parte politica, della campagna civile in relazione al processo Braibanti. Risiedono lì radici delle nostre perplessità verso una fattispecie costitutiva di reato che insiste sull'abuso di autorità.

L'obiezione che ci viene mossa da parte del senatore Misserville e anche da parte del Governo è semmai quella di togliere questa fattispecie come aggravante anche all'articolo 3 e su questo ritengo potremmo ragionare. Mi limito, tuttavia, ora a dire che sull'articolo 2 abbiamo presentato un emendamento soppressivo che introduce nuovamente il testo della Camera dei deputati, in maniera ritengo positiva. Chiediamo quindi, proprio per questo, un voto che renderebbe l'articolo 2 assai più lindo, pulito e non soggetto ad equivoci.

La nostra linea di condotta deve essere quella di avere sempre chiaro che il combinato disposto di unificazione del reato e procedibilità d'ufficio deve rappresentare una guida per cui la fattispecie costitutiva del reato deve essere chiara e non ambigua. Vogliamo ricordare che è l'origine della formulazione che ci fa essere estremamente dubbiosi, collega Gallo. È vero che in Commissione modificammo il testo originario, ma ciò accadde perchè si parlava di «abuso della propria autorità». Dobbiamo però convincerci che il marchio di origine della formulazione attuale, «abuso di autorità», nasce dalla dizione: «avvalendosi della propria autorità», che abbiamo cambiato. Rimangono lì stimmate pericolose e quindi credo che dobbiamo togliere questo inciso, questa fattispecie costitutiva, per avere un testo molto più pulito, perchè non si adombri una concezione repressiva, e pericolosa, in questa legge. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e della senatrice Tedesco Tatò*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, illustro un emendamento presentato dal nostro Gruppo, identico a quello testè illustrato dal senatore Corleone. Noi riteniamo – come il senatore Misserville ha ieri ampiamente dedotto in sede di intervento in discussione generale – che introdurre, insieme alla violenza ed alla minaccia, anche l'ipotesi di abuso di autorità significhi predisporre una norma poco chiara e comunque contraddittoria. Molto opportunamente – a nostro avviso – la Camera dei deputati ha sottratto la formula dell'abuso di autorità dal testo che era stato varato dal Senato e secondo il nostro punto di vista il testo della Camera va reintrodotto attraverso una motivata e cosciente decisione.

Volevo infatti aggiungere alle deduzioni che ha già fatto il senatore Corleone una considerazione che, secondo il mio punto di vista, ha un'importanza determinante. Con la violenza e la minaccia abbiamo delle fattispecie che si esplicano ed incidono sul piano della violenza; il presupposto dell'incidenza fisica è essenziale nel concetto di violenza e di minaccia. Non così invece è per la fattispecie dell'abuso di potere, per il quale viceversa interviene al più soltanto un fattore di natura psicologica.

L'aver individuato come causa aggravante comune rispetto alla violenza ed alla minaccia anche l'abuso di autorità significa fare una confusione pregiudiziale e pregiudizievole per la chiara applicazione della norma. Non è possibile configurare l'abuso di autorità come un fattore determinante dal punto di vista dell'esercizio dell'atto sessuale vietato.

Ritengo quindi che sia opportuno ritornare al testo della Camera ed eliminare questa incidenza che creerebbe una serie infinita ed indefinibile di atti per i quali ci sarebbe un collegamento attraverso la forma dell'abuso di autorità che non viene ben definita. Quindi confidiamo nel fatto che il Senato, attraverso un atto di responsabilità, possa veramente licenziare una norma più chiara e più specifica che non si presti ad equivoci nella lunga giurisprudenza che seguirà l'introduzione di questa nuova formulazione della legge.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla cortesia della Presidenza, se fosse possibile, di dare lettura degli emendamenti che non sono pubblicati nè sono stati ancora distribuiti, in modo che li si possa conoscere. È stato infatti adesso illustrato un emendamento di cui non si è avuta cognizione.

PRESIDENTE. Senatore Lipari, c'è un equivoco. In realtà, esiste un solo emendamento presentato fuori tempo e che il Presidente di turno, senatore Taviani, non ha pertanto accolto. Si tratta appunto dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli: tale emendamento non verrà preso in esame e quindi il relativo testo non è stato diffuso, perchè non è stato accolto dalla Presidenza. Si tratta comunque di un emendamento identico all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento il relatore esprime parere contrario ritenendo più opportuno il testo adottato in Commissione che ha reinserito nella norma il concetto di abuso di autorità come elemento costitutivo della violenza sessuale. La ragione è di coerenza logica e sistematica, nel senso che, una volta che si sia ritenuto sussistere violenza ogni qual volta vi sia stato un condizionamento alla libera esplicazione del consenso, è naturale che, accanto agli strumenti tipici di coazione, quali sono appunto la violenza e la minaccia, si introduca anche questa forma di coazione indiretta, subdola, ma non meno efficace; tanto è vero che nel nostro ordinamento, laddove, ad esempio, si parla di concussione, uno dei tipici reati di condizionamento della volontà altrui, l'elemento dell'abuso di autorità, addirittura implicito nel *metus auctoritatis*, viene ritenuto come momento condizionatore della libera esplicazione della volontà e quindi del consenso.

In questa ottica, mi sembra che sia coerente il ripristino del testo originariamente approvato dal Senato e pertanto esprimo parere contrario all'emendamento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ha già espresso la sua valutazione al riguardo in sede di replica e conseguentemente si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, confermo l'atteggiamento del mio Gruppo in ordine a questo emendamento. A me sembra onestamente che le chiarificazioni fatte dal relatore non possano convincere. La fattispecie a costituire un reato che si riferisce ad una violenza fisica è infatti sempre provabile; il concetto generale, di natura psicologica, dell'abuso di autorità è invece indefinibile. Io vi prego di valutare in quali condizioni si troveranno il magistrato e l'avvocato difensore nel giudicare o difendere un caso di questo genere.

L'abuso di potere, infatti, può essere riferito a una serie infinita di posizioni soggettive sociali, economiche, di lavoro, di famiglia. È impossibile dunque definire questo fatto costitutivo della violenza sessuale a livello psicologico e pertanto, dal mio punto di vista, noi commettiamo un errore fondamentale.

Mi meraviglio che la sensibilità del relatore e la sua conoscenza dei problemi di ordine giuridico e giurisdizionale non gli permettano di intuire il pericolo essenziale, che corre la norma, di un'applicazione che sarà assolutamente distorta. Immaginate quante volte essa potrà essere oggetto di una ritorsione o di un ricatto nei confronti magari del datore di lavoro! Un licenziamento dovuto ad altri motivi verrà spacciato per un tentativo di violenza sessuale e dalla fase civile si passerà alla fase penale.

Ma vogliamo responsabilizzarci su punti così essenziali? Mi richiamo a quanto ha detto il rappresentante del Governo quando ha affermato la esigenza di approvare norme chiare, di chiara applicazione, che possano giustificare le modifiche che vengono qui introdotte dopo la seconda lettura della Camera dei deputati. Ebbene, questo è il banco di prova della chiarezza e della trasparenza; è assurdo abbinare ai concetti costitutivi del reato, quali sono i fatti fisici della violenza e della minaccia, un elemento di natura psicologica di impossibile individuazione.

Per questi motivi, dunque, noi chiediamo al Senato che l'emendamento presentato dal senatore Boato ed altri venga approvato nonostante i pareri contrari del relatore e del rappresentante del Governo.

BUFALINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFALINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve nell'annunciare che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 2.1 che ripristina il testo della Camera; esso a noi sembra migliore e più chiaro di quello a suo tempo approvato dal Senato, oggi riproposto, in quanto elimina quei pericoli che sono già stati illustrati, che a me paiono reali e molto gravi.

Anche se non sono molto competente in materia, penso sia necessario partire sempre dal presupposto che si è realizzata l'unificazione in un solo titolo di reato della violenza carnale, degli atti di libidine e della molestia sessuale. Da ciò è derivata – a mio giudizio – una difficoltà nel tener conto delle diverse situazioni; comunque bisogna considerare attentamente tale questione, con la prudenza necessaria in una legge penale. Quando si dice: «con violenza, con minaccia», credo che il reato sia identificato chiaramente, come è stato già rilevato da altri colleghi. Ma se si aggiungono le parole: «o mediante abuso di autorità», il che vuol dire senza violenza e senza minaccia, dobbiamo stare molto più attenti a quello che può accadere. Pensiamo, per esempio, a situazioni di ritorsione, come è stato detto, oppure a situazioni di carrierismo in nome del quale non ci si periti di ricorrere a ogni mezzo. Si badi bene che inoltre è prevista la procedibilità d'ufficio. Facciamo il caso di un superiore e di una persona di grado inferiore che ne voglia prendere il posto e che istighi un altro a denunciarlo; posso pensare che poi il magistrato procederà ad una assoluzione, ma intanto l'effetto politico e sociale con i danni conseguenti per il denunziato viene raggiunto.

Penso quindi sia bene tornare al testo della Camera. Non voglio dilungarmi ulteriormente, ma mi sia concesso formulare anche una considerazione di ordine più generale: fermo restando che questa legge costituisce un grande progresso di civiltà, che io approvo con tutto l'animo, profondamente, dobbiamo tuttavia tener sempre presente un piano di esigenze più generali, perchè la verità e la cultura richiedono sempre di considerare tutti gli aspetti e tutti i lati di una questione. Accanto all'aspetto specifico, ce n'è uno più generale, che tradurrei in questa domanda: in che misura ed in quali modi la legge e in particolare il codice penale devono regolare la vita sociale ed i rapporti tra le persone? Si tratta di una questione molto importante di natura generale. Per usare una metafora, quando si tratta di una legge penale, preferisco ad un vestito troppo attillato uno più comodo, che non comprometta essenziali libertà della persona e della società. (*Applausi dall'estrema sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pagani*).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale, il Gruppo socialdemocratico lascia ai propri membri libertà di coscienza nel votare gli emendamenti e gli articoli di questa legge.

All'emendamento 2.1, attualmente in discussione, ho apposto la mia firma in quanto ritengo che le argomentazioni qui riportate dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Rastrelli siano da condividere. Infatti, porre l'abuso di autorità tra gli elementi costitutivi di questo reato può comportare distorsioni e confusione e dar luogo, come è stato ricordato, a ricatti e violenze indirette. Riteniamo invece giusto che l'abuso di autorità venga posto tra le circostanze aggravanti e che il punto fondamentale sia l'atto di violenza. Se poi tale atto di violenza sia stato procurato attraverso l'abuso di autorità, ciò deve essere considerato come una circostanza aggravante. Per tale ragione noi voteremo per il ripristino del testo della

Camera, quindi a favore dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione sugli emendamenti 4.5, 4.3, 4.4 e 10.0.4 sia fatta a scrutinio segreto. Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, devo dire che questa è una dimostrazione veramente efficace del fatto che vi sono interventi trasversali in tutta l'Aula. Condivido alla lettera quanto ha detto il collega Bufalini; devo però sottolineare che molte osservazioni condivisibili le ha avanzate anche il collega Rastrelli. Inoltre, mi trovo in pieno accordo con il collega Pagani. Credo quindi che in proposito vi sia sufficiente chiarezza.

Dal momento che è stato espresso parere contrario dal relatore e dal rappresentante del Governo, vorrei rivolgermi all'insieme dell'Assemblea, in particolare ai Gruppi democristiano e socialista, affinchè ci sia un momento di riflessione non già per sconfessare il relatore ed il Governo, bensì per capire che forse le osservazioni che in maniera più compiuta ha avanzato il collega Bufalini poco fa possono essere da tutti largamente condivise. È vero (e il senatore Gallo me lo ricorda sempre) che c'è la parola: «costringe», che è limitativa; tuttavia, è altrettanto vero che, mentre è chiarissimo cosa sia la violenza in fatto di violenza sessuale e cosa sia la minaccia in fatto di violenza sessuale, come elemento costitutivo del reato l'abuso di autorità non è altrettanto chiaro. Può quindi succedere che, con riferimento ad un reato che vogliamo venga colpito (pesantemente colpito), sia invece identificato come reato qualcosa che reato non è, qualcosa che può essere moralmente approvabile o disapprovabile, qualcosa che può essere bello o brutto nei rapporti interpersonali, sul luogo di lavoro e via dicendo, ma che attiene pur sempre alla sfera delle relazioni interpersonali (condivisibili o non condivisibili) e non a quella della criminalizzazione penale, mentre, laddove la violenza e la minaccia vi siano, è giusto che l'abuso di autorità costituisca un'aggravante, qualora vi sia.

Mi fermo qui, anche perchè credo che queste osservazioni siano già state bene esposte sia dal collega Corleone che da altri colleghi. Faccio tuttavia un appello alla riflessione all'insieme dei Gruppi rappresentati in quest'Aula, affinchè questa modifica, giustamente introdotta dalla Camera dei deputati, venga mantenuta dal Senato e sia dunque accolto l'emendamento presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pagani. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Signor Presidente, devo dichiarare che la questione resterebbe comunque aperta, verosimilmente aperta, al di là della posizione che ciascuno può assumere su un problema delicato.

Annuncio la libertà di voto del Gruppo democratico cristiano. Vi sono argomenti, quelli svolti ad esempio, dal senatore Gallo, che indurrebbero ad assumere una posizione contraria; ve ne sono però altri, che sono stati qui illustrati da colleghi di altri Gruppi, che potrebbero favorire la tesi opposta. Per queste ragioni ciascuno dei parlamentari del mio Gruppo voterà liberamente su questo emendamento. Per quanto riguarda la mia persona, dichiaro il mio voto favorevole.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Annuncio che i senatori della Südtiroler Volkspartei voteranno a favore dell'emendamento 2.1. Per noi, infatti, l'abuso di autorità deve essere una aggravante e non un elemento costitutivo del reato. Pertanto, il testo votato dalla Camera dei deputati ci sembra migliore di quello proposto dalla Commissione giustizia.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, prendo la parola, molto brevemente, unicamente per dire che, come liberale, voterò a favore dell'emendamento 2.1, condividendo quanto è stato detto prima di me dal senatore Rastrelli, dal senatore Bufalini ed anche, per ultimo, dal senatore Mancino.

Ritengo che sia giusto approvare l'emendamento per tutte le ragioni che sono state addotte.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, l'argomento è stato esaminato con grande attenzione in Commissione ed anche nella precedente giornata qui al Senato. Si tratta di un punto sul quale sono implicati valori notevolissimi che attengono anche alla nostra convinzione circa l'evoluzione della condizione della donna nella società e nei luoghi di lavoro. Circa la scelta allora tra considerare l'abuso di autorità elemento costitutivo del reato (nel senso cioè di configurare il reato unicamente attraverso l'abuso di autorità, cosa che comporta difficoltà interpretative notevolissime e talvolta anche impossibilità probatorie) e invece considerare l'abuso di autorità quale aggravante nel reato che deve essere compiuto attraverso la configurazione di altri elementi costitutivi, proprio la considerazione dello stato di evoluzione della condizione femminile ci induce a ritenere necessario in questo momento esprimere una grande libertà di orientamento dei senatori socialisti, con la raccomandazione di votare a favore di questa proposta emendativa, in funzione appunto di una prospettiva della condizione sociale della donna che vogliamo migliorata anche nei luoghi di lavoro e dovunque esplichi la sua personalità.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, credo che, nella deliberazione che è stata presa in prima lettura dal Senato e poi ripetuta in Commissione giustizia in questa terza lettura, si sia avuto, anche qui, un effetto di trascinamento del fatto dell'unificazione del reato di violenza con il reato degli atti di libidine violenta. È questa forse la ragione per la quale, a larga maggioranza, è stato introdotto il concetto di abuso di autorità come elemento costitutivo del reato ed io stesso avevo votato in questo senso. Tuttavia gli argomenti che sono stati portati qui, e da parte dei presentatori dell'emendamento e da parte dei senatori Rastrelli e Bufalini, mi inducono a dar voto favorevole all'emendamento presentato dai senatori Boato, Corleone ed altri.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto in dissenso dal suo Gruppo? Altrimenti, se non fosse dissenziente, non potrei darle la parola. (*Commenti*).

TOTH. Il mio Gruppo ha lasciato libertà di espressione di voto ai suoi componenti.

PRESIDENTE. Allora nell'esercizio di questa libertà, ha facoltà di parlare.

* TOTH. Volevo dichiarare il mio voto favorevole al testo della Commissione, voto quindi che è contrario all'emendamento Boato, in quanto ritengo che l'abuso di autorità, come elemento costitutivo del reato, sia un fatto essenziale di novità e protezione di chi si trova in una condizione di debolezza, qual è quella nella quale molte volte si compiono questi abusi, questi atti di violenza sessuale camuffati attraverso questo tipo di rapporti, soprattutto nei rapporti di lavoro dove specialmente la donna viene ad essere vittima di intimidazioni del genere.

I problemi che i colleghi hanno sollevato sono problemi di prova e non riguardano l'elemento costitutivo del reato. Pertanto, introdurre un elemento di differenziazione è essenziale per creare una protezione effettiva nel disegno di legge che stiamo approvando a favore di chi normalmente subisce questo abuso di autorità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - (*Aggravanti specifiche*). – La pena è della reclusione da quattro a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-*bis*) il fatto è commesso con abuso di autorità».

3.1 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, PAGANI

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-*ter*) il fatto è commesso con abuso di relazioni di parentela o di affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia».

3.2 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, questa ipotesi di aggravante è la conseguenza del voto che abbiamo appena espresso. Con esso abbiamo eliminato l'abuso di autorità come elemento costitutivo del reato; ovviamente questo implica introdurre l'ipotesi di aggravante nell'articolo 3. Pertanto, considero l'emendamento già illustrato.

PRESIDENTE. Senatore Boato, mantiene il suo emendamento?

BOATO. Certo, signor Presidente, è una conseguenza logica del voto che abbiamo appena espresso.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.1.

CASOLI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento in esame.

CASTIGIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi del Senato, gli stessi argomenti che sono stati usati per eliminare l'abuso di autorità come elemento integrativo della condotta di violenza sessuale possono e debbono essere usati per evitare l'introduzione di questa circostanza aggravante.

Ritengo che configurare un'ipotesi come quella dell'abuso di autorità, dal punto di vista concettuale, comporti delle obiettive difficoltà interpretative e configuri una condotta ed una situazione difficilmente inquadrabile in una fattispecie determinata.

Esprimersi in un provvedimento legislativo con una formula di questo genere significa ipotizzare le più diverse situazioni e significa altresì creare una circostanza aggravante che potrebbe trovare applicazione indiscriminatamente in ogni situazione in cui vi sia una autorità e una persona che obiettivamente dal punto di vista giuridico, morale e civile si trovi in una posizione di inferiorità rispetto al titolare di questa autorità. Si è detto da più parti che la formulazione di questa circostanza aggravante tenderebbe a tutelare la posizione dei lavoratori subordinati, e non si è considerato che, per come è formulata l'ipotesi, vi sono una serie di situazioni in cui esiste una autorità che escludono il campo del lavoro subordinato e che ricomprendono i campi tra i più diversi e contrastanti tra loro.

Aggiungerò, per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano alla eliminazione di questa circostanza aggravante, e quindi contrario alla introduzione dell'emendamento nel corpo della legge, che mi pare, da un punto di vista obiettivo, assolutamente difficile accettare questa formulazione. Credo che far rientrare dalla finestra della circostanza aggravante quello che si è cacciato dalla porta dell'elemento costitutivo del reato, al di là delle circostanze di violenza o minaccia che costituiscono il corpo della violenza carnale, significhi introdurre qualcosa non di nuovo, ma di assolutamente velleitario, vago ed incerto, che originerà una situazione che ci deve allarmare e preoccupare. Infatti l'introduzione dell'abuso di autorità come circostanza aggravante determina automaticamente l'apertura di un contezioso che potrà trovare gli sbocchi più impensati e difficili, determina automaticamente una situazione in cui si potranno estrinsecare i più brutti ricatti, in cui si potranno determinare delle situazioni obiettivamente pericolose per la tutela dell'ordine sociale.

Detto questo, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come ho fatto ieri sera in una Aula quasi completamente deserta (e mi corre l'obbligo ancora oggi di ringraziare i pochi colleghi che erano presenti e hanno avuto modo di ascoltare il mio intervento), credo di dover sottolineare il carattere civile di questa legge che non può essere

assolutamente affrontata con una prospettiva di divisione politica, ma che deve essere affrontata con una prospettiva di intelligente comprensione, di una modifica che i tempi impongono, che non può andare certamente in una direzione rivendicativa, di contrasto e demagogica che nessun buon legislatore può condividere ed accettare.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, sembra che su questo punto non sia possibile obliterare la realtà e farne soltanto una questione di carattere tecnico anche perchè non è vero che basta la preposizione di un soggetto superiore ad un altro, ma, come dice il vecchio testo della Camera e il testo dell'emendamento Boato, il fatto deve essere commesso con abuso di autorità. Quindi la questione non è riconducibile, come ha fatto il collega Misserville, alla pura e semplice esistenza di un rapporto non paritario tra i soggetti.

Se così è e se interpretiamo onestamente il testo dell'emendamento, il Gruppo socialista dichiara il voto favorevole all'emendamento dei senatori Boato, Corleone ed altri.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento. Non avrei chiesto la parola se il Governo, rimettendosi all'Assemblea, non l'avesse ritenuto molto strano. Ho interpretato questa stranezza come se si avesse la convinzione che ci fosse una sorta di contraddittorietà tra l'emendamento attuale e quello precedente che abbiamo approvato; ma non è così. Nel precedente emendamento abbiamo respinto l'abuso di autorità come ipotesi costitutiva autonoma del reato di violenza sessuale. Il collega Bufalini l'ha spiegata benissimo, era un'ipotesi evanescente che poteva dare luogo a qualsiasi abuso, soprattutto se collegata alla procedibilità d'ufficio che viene introdotta da un altro articolo per cui automaticamente, anche di fronte ad una lettera anonima, il giudice allo stato attuale nella prassi giudiziaria deve aprire comunque un procedimento.

Altra cosa è reintrodurre come semplice aggravante, come aveva fatto la Camera dei deputati, l'ipotesi di abuso di autorità. Occorre, infatti, che prima vi sia la fattispecie costitutiva di violenza e minaccia commessa da chi la esercita con abuso di autorità. Qui scatta l'aggravante. Dal momento che non dobbiamo nasconderci che nella realtà esistono cose di questo genere, dobbiamo poterle prevedere e ciò è assai meno inquietante.

Certo, non mi nascondo che anche in questo caso la preoccupazione del senatore Misserville ha un fondamento. Egli afferma, infatti, che avendo abolito la demarcazione tra violenza sessuale e atti di libidine violenta potrebbero porsi alcuni problemi. Tuttavia è questa la scelta legislativa centrale che abbiamo compiuto in questa legge, e d'altronde voglio sottolineare che di atti di libidine violenta deve trattarsi, commessi da chi, avendo autorità, ne abusa. Mi sembra, allora, che in questo caso sia opportuno circoscrivere l'abuso ad aggravante.

Ritengo, quindi, che tale emendamento integri la scelta che abbiamo compiuto precedentemente, senza contraddirla. Ciò che abbiamo rifiutato come ipotesi autonoma costitutiva del reato di violenza sessuale introduciamo, invece, come aggravante.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, voterò in modo contrario all'emendamento presentato dal senatore Boato ed altri, poichè mi sembra del tutto superflua l'introduzione dell'aggravante dell'abuso di autorità, in quanto vi è l'aggravante generica stabilita dall'articolo 61, numero 11), del codice penale che è anzi assai più precisa dell'emendamento citato. Il n. 11), dell'articolo 61 recita, infatti: «l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità».

A me pare, dunque, che si prendano in esame tutte le fattispecie da cui sono sorte quelle preoccupazioni che avevano portato in un primo momento ad introdurre come elemento costitutivo di reato l'abuso di autorità. Devo rilevare, poi – cosa nota a tutti – che nel caso ricorra una circostanza aggravante la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso è aumentata di un terzo. Quindi siamo perfettamente in linea con l'indicazione data dall'articolo in ordine anche alle altre circostanze aggravanti che vanno, invece, mantenute, poichè sono circostanze aggravanti specifiche.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, ritengo che proprio nello spirito che va assumendo questa discussione, cioè di una reciproca disponibilità al convincimento e quindi alle argomentazioni, non si possano non condividere gli argomenti ora sinteticamente espressi dal senatore Covi. Introducendo nella specie una aggravante specifica per questo reato si determinerebbe un effetto di tipo riduttivo rispetto alla conseguenza che i proponenti intendono realizzare. Infatti, posto che l'articolo 61 del codice penale prevede l'applicazione di questa aggravante – quando essa non rappresenti elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante nella previsione originaria – l'introdurre per questo reato l'aggravante specifica del solo abuso di autorità potrebbe indurre in sede applicativa a non ritenere operanti le altre ipotesi di cui al numero 11) dell'articolo 61, con un effetto quindi sostanzialmente riduttivo rispetto alla conseguenza che si intenderebbero realizzare.

Non si tratta affatto di determinare un riequilibrio rispetto al voto che abbiamo poc'anzi espresso rispetto all'emendamento presentato dal senatore Boato, ma di determinarne una conseguenza coerente che quindi esige – a mio avviso – di esprimere il voto contrario rispetto a questo emendamento. Peraltro in quello spirito di reciproco convincimento di cui dicevo, mi augurerei che gli stessi presentatori se ne facessero carico e quindi ritirassero l'emendamento.

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente ha votato contro il testo della Commissione che riconosceva l'abuso di autorità come fattispecie costitutiva del reato, anche se devo dire che personalmente sarei stata d'accordo con la posizione illustrata dal senatore Gallo che ho sostenuto nella precedente legislatura perchè conteneva un elemento nuovo nel giudizio del reato. Non è però ammissibile a questo punto che l'abuso di autorità venga anche cancellato come aggravante. Pertanto, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento in esame.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che voteremo a favore dell'emendamento per una ragione ontologica specifica, cioè per la fondatezza dell'emendamento in sè, e per una ragione di fondo perchè, così votando, tra l'altro favoriamo il mantenimento del testo della Camera e quindi rimaniamo nel solco dell'argomentazione generale per cui non siamo orientati, fino a questo momento, a votare emendamenti che impongano un nuovo transito del disegno di legge alla Camera dei deputati.

La ragione in sè è la seguente. Ho ascoltato con attenzione ciò che è stato detto, soprattutto molto argomentativamente da ultimo dal collega Lipari, però osta al suo ragionamento un dato testuale che viceversa fonda l'emendamento. Ora, l'abuso di autorità non è più elemento costitutivo e diventa circostanza aggravante; si dice che questa circostanza aggravante è assorbita dalla circostanza aggravante di cui all'articolo 61, punto 11, del codice penale, là dove il fatto è aggravato quando è commesso «con abuso di autorità...».

GALLO. Anche dal punto 10 dello stesso articolo!

BATTELLO. Certo, ma esso non rileva ai nostri fini. Dicevo: «l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità». Ora, il dato testuale può anche essere superato, comunque è fortissimo nella misura in cui, scrivendo «l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero» (e sottolineo «ovvero») chiaramente si lascia intendere che l'aggettivo «domestiche» si riferisce sia a «relazioni» che ad «autorità». (*Brusio in Aula. Commenti*).

È evidente, quindi, che il dato testuale sul quale ci muoviamo è questo. Tutto è opinabile. Io però sostengo ed offro un argomento testuale che, in forza del vincolo delle preleggi, deve essere superato con argomentazione logica o sistematica; però esiste e deve essere superato. Quando si dice «di autorità o di relazioni domestiche, ovvero» è evidente che l'aggettivo «domestiche» si lascia riferire sia al sostantivo «relazioni» che al sostantivo

«autorità», poichè trattasi di endiadi collocata all'interno dell'universo domestico. E se questo è vero, è evidente che quando nell'emendamento si parla invece di «autorità» senza l'aggettivazione «domestiche» ci si riferisce a circostanza maggiore e più ampia.

Il problema su questo è aperto. Comunque dico che l'argomentazione introdotta dal collega Lipari è un'argomentazione che non risolve il problema. Nè lo risolve il fatto di dire che, se introduciamo questo emendamento e quindi questa circostanza aggravante, togliamo spazio di applicazione al residuo delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, punto 11. Non gli togliamo spazio nella misura in cui questa circostanza aggravante, per ciò che ho adesso detto, ha la propria specificità che la inserisce accanto alle altre circostanze aggravanti non assorbendone alcuna.

Questa è l'argomentazione testuale. È evidente tra l'altro che, così votando, per queste intime ragioni, cogliamo la felice coincidenza di votare a favore di un emendamento che, ripristinando il testo della Camera, non rende possibile, e comunque non agevola, quel transito in quarta lettura che per noi rappresenterebbe l'atto omicida di questa legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, per rispettare l'esigenza e la promessa di concisione, avevo motivato in modo estremamente sintetico il mio parere contrario. In ogni caso, esso era basato proprio sulle ragioni che poi sono state illustrate dai colleghi Covi e Lipari e cioè che esistendo una aggravante generica, una volta che il fatto è stato escluso dalla fattispecie tipica, non si vede quale ragione possa esservi, anche in termini di tecnica e di politica legislativa, per assumere tale fattispecie come aggravante specifica, tra l'altro con un regime sanzionatorio che addirittura può essere più grave per l'aggravante generica perchè prevede l'aumento della pena fino ad un terzo e dato che il reato qui viene aggravato, in forza di questa aggravente specifica, fino a dieci anni, laddove il massimo è otto e un terzo di otto è più di due anni. Quindi, non mi sembrava che esistessero nè dal punto di vista di politica legislativa, nè dal punto di vista tecnico (perchè secondo la tecnica legislativa si fa luogo ad un'aggravante specifica laddove un determinato fatto assume una valenza particolare in ordine ad una certa fattispecie di reato) le ragioni che potessero consigliare la costruzione di un'aggravante specifica tipica autonoma, laddove il terreno è ampiamente coperto dalla sussistenza di un'aggravante generica.

Tanto avrei voluto dire, ma per rispetto di tutti mi ero esonerato dal farlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Stante l'incertezza sull'esito della votazione e per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione venga effettuata con procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*quater*. - (*Atti sessuali con minorenne*). – Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenne non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minorenne ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso con persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.2 POLLICE

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Se il minorenne non ha compiuto i dieci anni si applica la pena di cui all'articolo 609-*ter*».

4.7 TEDESCO TATÒ, SALVATO, ALBERICI, CALLARI GALLI, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

4.5 MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, COCO, VITALONE, VENTURI, RUFFINO, DI LEMBO, DE GIUSEPPE, PINTO, LIPARI

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di persona di età compresa fra i 13 e i 14 anni, si procede a querela dell'avente diritto quando tra il colpevole e la persona offesa intercorre una differenza di età non superiore a tre anni».

4.3 MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, COCO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, LIPARI, PINTO, VENTURI, RUFFINO

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire la parola: «quattro» *con l'altra*: «tre».

4.4 MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, GALLO, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, VITALONE, COCO, LIPARI, PINTO, VENTURI, RUFFINO

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

4.1 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, PAGANI

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

4.6 TEDESCO TATÒ, SALVATO, ALBERICI, CALLARI GALLI, BATTELLO, CORRENTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Poichè il collega Pollice è assente per ragioni di ufficio, affinchè non decada l'emendamento da lui sottoposto all'attenzione del Senato, emendamento che, devo dire, nel merito non condivido, lo faccio comunque mio per ragioni tecniche perchè il Senato ne possa discutere e lo do per illustrato.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 4.7 e 4.6, che unicamente per ragioni di sistematica nei voti sono stati scissi, trattandosi di un emendamento unico.

Questo testo riproduce la dizione dell'articolo 4, così come approvato dalla Camera dei deputati. A questa posizione non ci spinge soltanto l'esigenza più volte rappresentata dal nostro Gruppo, prima in discussione generale e poi nell'illustrazione degli emendamenti, di mantenersi, quanto meno nei punti cardine della legge, in armonia con il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Vi è questa ragione generale politica che indiscutibilmente sovrasta, vi è poi una ragione specifica: a nostro avviso il testo dell'articolo 4 così come elaborato dalla Camera dei deputati risulta migliore di quello inizialmente approvato dal Senato.

Ma prima di tutto, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo dire che in questa discussione è più volte riecheggiato un argomento che non condivido. Mi sembra singolare, soprattutto da parte di quei colleghi che diversamente da noi sono così organicamente ancorati al sistema del bicameralismo perfetto, che venga

mossa una sorta di critica generale all'altro ramo del Parlamento perchè esso «incautamente», si dice, avrebbe posto mano al testo a suo tempo trasmesso dal Senato.

Il nostro Gruppo ritiene che per alcuni punti – e questo è uno dei più qualificanti – il testo così come corretto dalla Camera sia migliorativo; non vedo dunque perchè dovremmo muovere rimproveri all'altro ramo del Parlamento per avere migliorato la normativa. Più in generale, così come più volte lei, signor Presidente, tende a riaffermare le autonome prerogative del Senato, credo che un corretto rapporto tra i due rami del Parlamento imponga da parte di ognuno di noi uguale attenzione, rispetto e riflessione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati; il che ovviamente non significa metterle tutte sullo stesso piano ed accettarle, ma significa affrontarle nel merito.

E dunque, passando al merito, perchè ritengo che la formulazione approvata dalla Camera per l'artico 4 sia preferibile a quella a suo tempo approvata dal Senato e perchè con il nostro emendamento testualmente la riproponiamo?

Per quanto riguarda il primo dei due commi e quindi l'emendamento 4.7, nel testo della Camera vi è una più corretta armonizzazione delle pene edittali per una ragione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione: come è noto, a partire dall'articolo 2 e poi nell'articolo 3, testè approvato, la Camera dei deputati ha introdotto un congruo aumento della pena edittale minima. Mi sembra, dunque, corretto il modo in cui il testo della Camera, anzichè prevedere un aumento specifico, armonizza l'aumento stesso con quello previsto dall'articolo 609-*ter* testè approvato, che conferma in via definitiva la pena edittale minima come aumentata dalla Camera dei deputati. Ma soprattutto (ed è questa la ragione essenziale della nostra proposta di ripristino del testo della Camera), il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento prevede, all'ultimo comma, un'ipotesi generale di non punibilità se il minore ha compiuto i tredici anni e se il fatto è commesso con altra persona minore. Anzichè ricorrere al meccanismo della differenza d'età – sul quale pure avevamo dato il nostro contributo qui al Senato fissandola in un massimo di 4 anni – si è preferita una dizione più semplice e più chiara: il fatto non è punibile quando avviene tra minorenni che abbiano compiuto i 13 anni.

Nella discussione generale il collega Gallo ha, con molta dottrina, sostenuto che non debba parlarsi di una presunzione di violenza. Neanch'io vorrei ricorrere a questa formulazione. Dirò più semplicemente che nella prima parte dell'articolo, quella in cui il testo della Camera non si discosta dal testo precedentemente approvato dal Senato, si prevede la punibilità di atti sessuali compiuti con persona minore di 14 anni, ovvero con persona minore di 16 anni se si tratti dell'ascendente, del tutore o di persona a lui affidata. Pertanto, vi è una penalizzazione rigorosa e tassativa degli atti compiuti con persona minore di 14 anni quando la persona che compia tali atti è un maggiorenne, un adulto. Questo è un punto fondamentale su cui tutti abbiamo convenuto e conveniamo.

Diversa è – e non può non esserlo – l'ipotesi dei rapporti tra giovanissimi. Riteniamo che il testo approvato dalla Camera, laddove pone lo sbarramento dei 13 anni e prevede un'area di non punibilità dai 13 ai 18 anni, senza scendere nella casistica di un calcolo di differenza di età, compia una scelta saggia. Soprattutto, dato che opportunamente l'onorevole sottosegreta-

rio Castiglione ha fatto appello all'utilità di leggi buone e chiare, mi sembra che questa formulazione, nella sua dizione e nel suo messaggio di non punibilità, e dunque anche nella sua applicazione, si presenti come la più limpida e chiara. Ecco la ragione per la quale la riproponiamo.

Mi conforta il fatto che questo nostro testo, che, lo ripeto, riproduce quello approvato dalla Camera dei deputati, non si discosta tuttavia in modo radicale, nell'impostazione... (*Interruzione del senatore Boato*). Non mi riferisco al Gruppo federalista europeo ecologista; dico «radicale» in altro senso. Voglio precisarlo prima che il collega Boato protesti.

BOATO. La ringrazio.

TEDESCO TATÒ. Userò un termine diverso. Non si discosta, nell'impianto di fondo, dal testo approvato dalla Commissione giustizia. In sostanza, il testo della Commissione, che poi corrisponde alla precedente ipotesi del Senato, a nostro parere è meno chiaro, tuttavia copre un'area importante di non punibilità nei rapporti consensuali tra giovanissimi. Dunque, si tratta di due ipotesi che muovono nella stessa direzione.

Mi preoccupa invece grandemente – voglio dirlo con sincerità – l'ipotesi qui avanzata negli emendamenti, non ancora illustrati, che recano come prima firma quella del collega Mancino. Qui la differenza è drastica e, a nostro parere, pericolosa. Con il primo degli emendamenti proposti dai colleghi democristiani, il 4.5, sparisce ogni ipotesi di non punibilità nei rapporti sessuali consensuali tra minori. Non faccio commenti. Con l'emendamento subordinato 4.3 si rimette l'eventuale punibilità alla querela dei genitori. Si comincia dunque già in questa norma ad intaccare e a scomporre quel sistema generale di procedibilità d'ufficio che costituisce l'impianto fondamentale di questa legge.

Soprattutto con entrambe queste impostazioni (colleghi democristiani, consentite che ve lo dica, con molto rispetto per le vostre posizioni ma anche con molta fermezza e convinzione per le nostre, per le mie), si nega ai giovanissimi ogni autonomia di giudizio e anche di responsabilità delle proprie azioni. Quando si parla di giovanissimi non possiamo non essere mossi tutti da due ordini di esigenze. Da un lato vi è un'esigenza di tutela: abbiamo fatto molte battaglie comuni, o comunque convergenti, per affermare specifiche tutele (penso alla situazione dell'infanzia in abbandono che tanto ricorre nelle polemiche di questi giorni). Però (e non credo che questa preoccupazione possa e debba essere solo nostra, perchè non può non appartenere anche alla vostra matrice culturale, amici e colleghi della Democrazia cristiana) accanto alle esigenze di tutela specifica dei giovanissimi abbiamo tutti, da studiare, da realizzare (in questo senso muove la nostra ricerca, il testo della Commissione giustizia del Senato e quello della Camera, che noi riproponiamo) delle forme di riconoscimento e rispetto dell'autonoma personalità dei giovanissimi: che poi sono i nostri figli e i nostri nipoti, non dimentichiamolo! Ma quale messaggio può venire ai giovanissimi da una legge, se essa suona solo come divieto? Il negare qualsiasi ipotesi di non punibilità per gli atti sessuali consensuali tra i minori come voi proponete, ovvero l'affermare che la non punibilità è rimessa alla discrezionalità del genitore mediante querela, è – lo vogliate o no – un puro messaggio di divieto. Io non credo che questo sia opportuno per il nostro Parlamento e neanche, permettetemi di dirlo, amici e colleghi della

Democrazia cristiana, per i valori, i princìpi e le tradizioni cui più direttamente vi ispirate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima che il senatore Vitalone prenda la parola per illustrare gli emendamenti 4.5, 4.3 e 4.4, annuncio che al termine del suo intervento io toglierò la seduta. Si riprenderà alle ore 16,30.

VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 vuole restituire vigore e validità al principio generale affermato nella prima parte della norma stessa. Io non indugerò a sottolineare come già affiori nella disposizione di cui suggeriamo l'eliminazione una vistosa imperfezione del tecnicismo legislativo che crea ambiguità addirittura su uno dei princìpi fondamentali dell'ordinamento. Affermare che la punibilità non sussiste nei confronti del minorenne che ha compiuto 13 anni significa far torto ad un principio generale, quello enunciato all'articolo 97 del codice penale, che attesta la soglia della punibilità, come ricorderò fra un momento, al livello dei 14 anni.

Noi vogliamo dunque, con la nostra proposta emendativa, ripristinare il limite dei 14 anni, limite sul quale già il Senato nella passata legislatura convenne con un ampio suffragio di consensi; limite razionale che ha già subìto positivo collaudo per ben due volte davanti al giudice della conformità costituzionale. Voglio ricordare, per un momento, che la Corte costituzionale si è occupata di questo principio sin dal 1973 e da ultimo con la sentenza del 6 luglio 1983, nella quale ha ribadito con grande vigore che il limite dei 14 anni è perfettamente razionale, potendo ben sussistere in un minore degli anni 14 un precoce ingegno, ma difettare contestualmente quelle capacità di giudizio che gli consentono di valutare responsabilmente le implicazioni di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.

Ritengo di dover sottolineare un'altra grave distonia che la norma di cui sollecitiamo la soppressione finirebbe per introdurre nel sistema, una norma incoerente, una norma vistosamente disarmonica, una norma che può indurre elementi di irrazionalità nel trattamento sanzionatorio, posto che, come ricordava stamane nell'intervento in discussione generale il collega senatore Gallo, il sistema penale considera immaturo, e quindi non capace di intendere e di volere, il minore di 14 anni, valutando come egli non sia idoneo a discernere compiutamente la portata di atti che hanno un significato nella vita di relazione, e come egli non sia conseguentemente capace di determinarsi liberamente nelle sue scelte.

E dunque, se l'ordinamento considera il minore dei 14 anni non punibile in ordine a qualunque ipotesi di reato possa essergli ascritta, credo sia giusto sottolineare questa stridente contraddizione, la contraddizione di una norma secondo la quale un fanciullo o una fanciulla di appena 13 anni dovrebbe essere considerato soggetto sufficientemente maturo per comprendere pienamente l'importanza degli atti sessuali, anche di quelli più impegnativi e suscettibili di indurre le più gravi conseguenze esistenziali, e come sia difficile affermare che il minore possa rendere rispetto a questi valori un comportamento ispirato a consenso valido, libero, responsabile.

È una scelta, onorevoli colleghi, che finisce per rendere più drammatiche e in qualche misura neppure prevedibili le conseguenze di quella equazione sanzionatoria che pure con grave disagio abbiamo accettato, consapevoli che affermare una equazione di valori per fatti di gravità

assolutamente diversa, (dalla più traumatica congiunzione carnale agli atti sessuali di potenzialità lesiva certamente minore, quali gli atti di libidine violenta) avrebbe certamente rischiato di creare una grave breccia sul piano della tutela dei valori che intendiamo invece più intensamente custodire.

Abbiamo aderito a quella scelta per la volontà politica di rendere più agile e sollecito l'intervento del magistero punitivo, risparmiando alla persona offesa (abbiamo tenuto ben presente questa considerazione) l'umiliante indagine sulle dinamiche dello stupro. Abbiamo accolto dunque quell'allineamento sanzionatorio, senza ignorare che esso finiva per introdurre un criterio abbastanza singolare, che legava la descrizione dell'illecito non già alla validità del consenso (e quindi ad una esigenza di più energica, intransigente e vigorosa tutela della inviolabilità sessuale dei minori) ma ad una ragione diversa, descritta come l'opportunità di non «confiscare» la sessualità tra i minori, una proposizione che ha finito per obliterare come la più alta percentuale dei delitti di violenza sessuale non si collochi soltanto in un contesto nel quale il minore è persona offesa, ma purtroppo anche in un contesto dove con sempre più crescente frequenza il minore è protagonista e soggetto attivo.

Nessuno compiva allora, così come nessuno compie oggi, l'errore di immaginare che il carcere, la brutalità repressiva siano la migliore risposta da dare alla crescita della violenza sessuale in danno dei giovani e tra i giovani; nessuno vuole affermare che un giovanetto che ha compiuto con leggerezza o con sentimento un atto sessuale deve finire senza rimedi in prigione. Ma credo sia onesto riconoscere che questa è un'ipotesi assolutamente remota, sconosciuta alla giurisprudenza dei tribunali minorili, posto che nel nostro sistema esiste un ampio ventaglio di strumenti di intervento che consentono di correggere eventuali violazioni di quei princìpi e di quelle regole: a cominciare dalla norma dell'articolo 98 del codice penale che impone al magistrato di verificare, quando il fatto è compiuto da un minore infradiciottenne, se sussista la capacità di intendere e volere che è condizione della punibilità.

Mi chiedo, al contrario, se è possibile sostenere che ad appena 13 anni si possa avere matura consapevolezza del proprio comportamento sessuale, in tute le sue implicazioni. La scelta legislativa non distingue, nè potrebbe correttamente distinguere, fra il giovinetto e la giovinetta, talchè la presunzione finisce per creare una perfetta equazione tra soggetti che hanno sicuramente un diverso sviluppo puberale, che hanno sicuramente diversi percorsi nel loro sviluppo. Credo che se è già azzardato sostenere che una ragazzina di 13 anni possa avere eccezionalmente acquisito un embrione di maturità psicofisica, non ha alcun senso affermare che un bambinetto di 13 anni sia capace di comprendere pienamente il significato di quell'atto.

Onorevoli colleghi, con quella situazione eccettuativa organizzata nella norma, rischiamo di creare una grave alterazione dei delicatissimi equilibri nei quali si scandisce il passaggio lento, delicato e complesso dalla fanciullezza all'adolescenza che, secondo un'acquisizione scientifica ormai comune, sopravviene per i giovanetti non prima dei 15 o 16 anni. Ci attestiamo ad un limite che coglie una realtà interamente infantile; non l'arrivo, ma appena una condizione di partenza seppure del processo di maturazione del minore, l'esordio compositivo di quei codici di comportamento che dovranno formare, nel collaudo delle naturali esperienze, il quadro permanente di valori che dovrà dare indirizzo alle scelte esistenziali, riferimento ai momenti decisionali, tono e sicurezza all'ordinato inserimento del minore nei rapporti sociali.

Credo che se è vero che l'atto sessuale esige il consenso pieno della persona con riguardo a tutte le sue conseguenze, non dobbiamo dimenticare che sessualità a 13 anni significa contraccezione a 13 anni, aborto a 13 anni, maternità consapevole e responsabile a 13 anni! In questa realtà vogliamo una norma che ponga l'adolescente al riparo dalle insidie che possono minarne lo sviluppo. La tutela dell'infanzia contro le molte forme di violenza sessuale deve essere forte; e perchè sia forte, reale, intransigente, in armonia con le scelte di politica legislativa compiute da tutti i paesi di più avanzata civiltà giuridica, chiediamo una legge che si faccia davvero carico di questo gravissimo problema, che non ignori la dura realtà di tante fragilissime creature incapaci di comprendere la portata e il significato dell'iniziazione sessuale, straziate ogni giorno da esperienze che possono solcare in maniera indelebile la loro vita.

È per questa ragione che vi raccomandiamo di accogliere la nostra proposta soppressiva. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13*).